



Documento dell'Unione Generale del Lavoro sul disegno di Legge AS 1689

**(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028)**

Audizione del 4 novembre 2025 presso le Commissioni congiunte 5° del Senato e V della Camera

Considerazioni generali

La scelta prudente adottata lo scorso anno ha permesso di conseguire un importante risultato in termini di credibilità, con un effetto immediatamente positivo per i conti pubblici, con particolare riferimento al costo dell'indebitamento per lo Stato.

Tale scelta è stata opportunamente accompagnata da una serie di misure a sostegno delle famiglie e del lavoro dipendente per favorire lo sviluppo e la crescita dell'occupazione.

Come chiesto dalla nostra organizzazione sindacale:

1. il taglio del cuneo fiscale e della tassazione sul lavoro è diventato strutturale, con un meccanismo più equo rispetto alla riduzione lineare del periodo precedente;
2. ha trovato conferma la detassazione del welfare contrattuale e aziendale e degli accordi di produttività;
3. sono stati introdotti degli incentivi per favorire la partecipazione dei lavoratori;
4. la rivalutazione degli assegni pensionistici è avvenuta secondo le regole ordinarie;
5. sono stati rafforzati gli sgravi fiscali e contributivi per le assunzioni di giovani, donne e categorie svantaggiate;
6. è stato confermato il sostegno al reddito delle famiglie disagiate;
7. sono stati garantiti gli investimenti nella scuola, nella sanità e nelle politiche sociali, mentre è stato avviato il Piano Casa;
8. l'assunzione di nuovi ispettori del lavoro ha permesso il potenziamento dei controlli sul territorio;
9. parte dell'avanzo del bilancio Inail è stato indirizzato verso per la sicurezza, compresa l'assicurazione per studenti e personale delle scuole;
10. sono stati confermati gli investimenti nella formazione dei lavoratori dipendenti, in particolare di quelli più esposti agli effetti della transizione ambientale, energetica e digitale, in un contesto di adeguati ammortizzatori sociali.

Nelle settimane che hanno preceduto la presentazione del presente disegno di legge di bilancio, l'Ugl ha incontrato i lavoratori e le lavoratrici in numerose assemblee e in altri eventi organizzati nei luoghi di lavoro e nei principali punti di aggregazione delle nostre città.



Un mobilitazione che è servita per confermare la linea di politica sindacale finora perseguita, caratterizzata da un atteggiamento costruttivo, serio e responsabile nei confronti del Governo, del Parlamento e delle altre parti sociali, e che ha portato ad evidenziare una serie di richieste che potrebbero trovare spazio nella prossima Legge di bilancio e che, soprattutto, dovrebbero servire a definire un Patto per il Futuro fra tutti gli attori in campo.

Il Patto per il Futuro tra lavoratori, imprese e Governo dovrebbe essere finalizzato al rilancio del Sistema Paese, con un impegno comune da parte di tutti su fisco, redditi, politiche industriali, innovazione tecnologica, energia, giustizia e solidarietà sociale.

I lavoratori e le lavoratrici si aspettano, in primo luogo, una reale valorizzazione delle retribuzioni; vale per il pubblico impiego, per il quale diventa fondamentale il rinnovo dei contratti collettivi, come pure per il settore privato. Ciò passa da un deciso intervento sull'Irpef e sulla detassazione degli incrementi retributivi legati ai rinnovi contrattuali e alla contrattazione collettiva sulla produttività, anche attraverso l'adozione di strumenti di partecipazione in linea con l'articolo 46 della Costituzione.

Il mondo del lavoro attende, pure, azioni concrete sul versante del contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro; serve investire sugli ispettori del lavoro, sulla creazione di una Agenzia unica per il coordinamento ispettivo, superando l'attuale frammentazione che vede personale dipendente da numerose amministrazioni diverse, sulla formazione obbligatoria e continua in tutte le attività, sull'addestramento pratico, soprattutto nei settori a maggior rischio, sulla garanzia di una filiera degli appalti trasparente, con responsabilità chiare e controlli effettivi lungo tutta la catena. Per abbattere il numero degli infortuni, è utile anche valutare l'impiego dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali come strumenti di prevenzione, attraverso l'analisi predittiva degli infortuni, il monitoraggio in tempo reale dei comportamenti a rischio, la manutenzione predittiva dei macchinari e le segnalazioni automatiche delle non conformità.

L'Italia ha anche bisogno di produrre di più e meglio, creando le condizioni per attrarre nuovi investimenti e garantire crescita, occupazione di qualità e coesione sociale. Questo obiettivo passa, innanzitutto, dall'inserimento stabile dei giovani nel mondo del lavoro, tramite percorsi formativi efficaci, contratti di qualità e politiche attive che valorizzino competenze e meritocrazia, contrastando precarietà e fuga di talenti. Parallelamente, è prioritario affrontare con responsabilità il tema delle pensioni, assicurando sostenibilità e adeguatezza degli assegni, tutela del potere d'acquisto, flessibilità in uscita per i lavori gravosi e continuità contributiva lungo tutto l'arco della vita lavorativa. Solo così, si potrà costruire un patto intergenerazionale solido, capace di garantire equità tra chi entra oggi nel mercato del lavoro e chi ha già dato tanto al Paese.



Interventi prioritari e contenuti specifici del disegno di legge di bilancio

Valutato ciò e premesso che si è apprezzato il fatto che il Governo abbia convocato le Parti sociali prima della definizione del disegno di legge di bilancio in Consiglio dei ministri, in ragione delle risorse disponibili, si evidenziano alcuni degli ambiti prioritari di intervento, indicando, per ciascuno di essi, quanto già presente nel disegno di legge di bilancio 1689:

- 1) Ulteriore taglio della seconda aliquota Irpef per i redditi da lavoro dipendente e da pensione, con estensione dello scaglione fino a 60mila euro, riducendo l'attuale divario esistente con i redditi da lavoro autonomo sui quali si applica l'aliquota fissa; Revisione della soglia reddituale relativa ai familiari a carico;
 - Il disegno di legge di bilancio prevede il taglio della seconda aliquota che passa dal 35 al 33%; il vantaggio, che è quantificato in massimo 440 euro annui, è sterilizzato per i redditi sopra ai 200mila euro (art. 2). Il disegno di legge non modifica lo scaglione, che rimane a 50mila euro, né la soglia reddituale per i familiari a carico.
- 2) Detassazione della tredicesima mensilità; Introduzione di misure fiscali per incentivare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, come, ad esempio, la detassazione completa o parziale, attraverso l'applicazione di una aliquota sostitutiva, degli incrementi retributivi, anche nell'ottica di contrastare il fenomeno del lavoro povero; Revisione della disciplina fiscale sulle trasferte dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti;
 - Il disegno di legge (art. 4) introduce un incentivo alla sottoscrizione dei rinnovi contrattuali (sono considerati validi i rinnovi sottoscritti nel 2025 e nel 2026), attraverso la previsione di una aliquota sostitutiva dell'Irpef e delle sue addizionali del 5% per i redditi fino a 28mila euro. Al fine di rafforzare il potere d'acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti con reddito fino a 40mila euro, sono assoggettate a imposta sostitutiva del 15% le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, per lavoro nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale e le indennità di turno (riferite ai Ccnl). Per il solo settore turistico-alberghiero, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e allo straordinario; limite di reddito a 40mila euro (art. 8). Non è prevista la detassazione di una mensilità né, al momento, la revisione della disciplina fiscale sulle trasferte, sulla quale si chiede di intervenire in maniera puntuale. Si evidenzia anche la necessità di assicurare le



risorse adeguate e sufficienti a garantire il rispetto degli impegni connessi al contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto pubblico locale.

- 3) Innalzamento della soglia di esenzione fiscale per i buoni pasto;
 - La soglia di esenzione fiscale per i buoni pasto sale da 8 a 10 euro (art. 5);
- 4) Rifinanziamento del fondo per la partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici;
 - Al momento non è previsto un intervento specifico; previo monitoraggio delle risorse impiegate nell'anno in corso, è possibile un intervento anche il successivo decreto Milleproroghe.
- 5) Potenziamento della disciplina sui fringe benefits, al fine di favorire il welfare aziendale e contrattuale, e sui contratti di produttività;
 - L'imposta sostitutiva sui contratti collettivi di produttività scende per il 2026 e il 2027 all'1% dal 5%, mentre il limite complessivo è innalzato a 5mila euro. Per effetto di questa doppia disposizione, in una impresa che non ha sottoscritto un contratto di produttività, ma che intende farlo, i lavoratori potrebbero beneficiare di un maggiore reddito fino a 4.500 euro (art. 4). Per il 2026, i compensi per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche sono soggette a imposta sostitutiva nella misura del 15%, entro il limite di 800 euro. Il tetto reddituale è fissato a 50mila euro. La disposizione non si applica al personale delle forze armate e di polizia, mentre il beneficio si somma agli altri esistenti (art. 3, decreto-legge 73/2024 e art. 1, comma 354, legge 207/2024) nel caso di personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 58).
- 6) Potenziamento delle misure a sostegno della maternità e della paternità, attraverso l'incremento dell'indennità riconosciuta in caso di congedi obbligatori o volontari, con una estensione della durata dei congedi stessi, con il rafforzamento dei servizi sul territorio e incentivi fiscali e contributivi mirati per favorire il rientro nel mondo del lavoro;
 - Per il 2026, viene fissato in 60 euro mensili il bonus riconosciuto alle lavoratrici madri, sia dipendenti che autonome, con due figli e fino al compimento del decimo anno da parte del secondo figlio; in caso di più di due figli, la somma è riconosciuta fino al compimento del diciottesimo anno di vita del figlio più piccolo; il limite di reddito è fissato in 40mila euro annui. Le somme non rilevano ai fini del reddito; sono erogate in unica soluzione a dicembre. Dal 2027, è previsto un esonero parziale dai contributi previdenziali (art 46). Il disegno di legge prevede, altresì, a decorrere dal 2026, una priorità nella trasformazione dei contratti



da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, della lavoratrice o del lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di vita del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figlio con disabilità. La priorità vale anche in caso di rimodulazione dell'orario di lavoro già a tempo parziale. La riduzione dell'orario di lavoro è di almeno il 40%. Ai datori di lavoro privati che consentono la trasformazione, senza riduzione del monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 3mila euro; il limite di spesa iniziale è fissato in 3,3 milioni di euro per il 2026 (art. 49). Il congedo parentale è fruibile entro i quattordici anni di vita del bambino (e non dodici), come pure il prolungamento del congedo; di conseguenza, anche il trattamento economico è riconosciuto fino ai 14 anni. Vale anche in caso di adozione o affido. I genitori hanno diritto a fruire di dieci giorni lavoratori (e non cinque) di permesso in caso di malattia del figlio fino a 14 anni (e non 8) di età (art. 50). Per effetto dell'integrazione all'articolo 4 del decreto legislativo 151/2001, è possibile la proroga del contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo per l'affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore all'anno di età del bambino (art. 51). Diventa strutturale a decorrere dal 2026 il fondo per le attività socio-educative dei minori: la dotazione è di 60 milioni per finanziare iniziative prese dai comuni (art. 52). Il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con particolare riferimento all'orientamento e alla formazione al lavoro per le donne vittime di violenza anche nell'ottica di favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione, è incrementato ai 10 milioni a decorrere dal 2026 (art. 54). La dotazione del fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge34/2020, è incrementata di 0,5 milioni per l'anno 2026 e di 4 milioni a decorrere dal 2027 (art. 55). È istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dal 2026, in favore dei genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare con figli a carico, fino al compimento di 21 anni di età. È atteso un decreto ministeriale (art. 56)

- 7) Sterilizzazione dell'incremento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita;
 - L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028. Limitatamente al 2027, l'incremento dei requisiti di accesso è fissato in un mese. Ai lavoratori del pubblico impiego e degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nel



2027 i requisiti di accesso al sistema pensionistico, le indennità di fine servizio sono corrisposte sulla base delle regole previste dall'articolo 24 del decreto-legge 201/2011. Sono comunque esclusi dall'incremento dei requisiti gli addetti ai lavori usuranti e gravosi. Non si applica neanche ai lavoratori precoci, addetti ad attività gravose, né ai fruitori dell'Ape sociale. Continua ad applicarsi l'incentivo a rimanere a lavoro, previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge 207/2024, sotto forma di accredito della quota di contributi previdenziali a proprio carico, in favore di coloro che rinunciano ad andare in pensione, pur avendo maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2026 (art. 43).

- 8) Stanziamento di risorse per la rivalutazione degli assegni pensionistici, con particolare riferimento alle pensioni medio-basse e quelle coperte anche in parte da contribuzione;
 - L'importo delle pensioni per le persone in condizione disagiata è incrementato di 20 euro mensili, mentre l'importo annuo è incrementato di 260 euro (art. 41)
- 9) Revisione delle regole previdenziali per favorire una maggiore libertà di scelta della persona (in ragione di: età anagrafica; anzianità contributiva; condizioni psico-fisiche personali e dei coniugi con disabilità o non autosufficienti; esposizione a fattori di rischio per la salute e la sicurezza; carriera professionale in settori usuranti o particolarmente faticosi; precocità nell'ingresso nel mondo del lavoro), attraverso l'adozione di meccanismi improntati al sistema delle quote e con modalità eque di calcolo dell'assegno spettante;
 - L'Ape sociale è prorogata a tutto il 2026 nelle medesime condizioni previste dai commi da 179 a 186 della legge 232/2016; di conseguenza, l'autorizzazione di spesa è incrementata di 170 milioni (art. 39). Non è previsto, al momento, un intervento strutturale in materia di pensioni. L'erogazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, in caso di lavoratore pubblico che ha maturato i requisiti per l'uscita per limiti di età, avviene nel termine di nove mesi e non di dodici mesi (art. 44).
- 10) Incentivazione della previdenza complementare, favorendo l'incremento delle adesioni, in particolare fra i giovani e il personale con carriera professionale discontinua, con destinazione totale o parziale del trattamento di fine rapporto, sia nel privato che nel pubblico, con contestuale revisione della normativa fiscale sugli anticipi del Tfr;
 - Il disegno di legge di bilancio, al momento, non interviene in maniera puntuale sulla previdenza complementare. Il disegno di legge, con una modifica all'articolo 6 del dlgs 252/2005, demanda ai fondi pensione complementare la definizione dei limiti massimi di



investimenti nelle infrastrutture turistiche, culturali, ambientali, idriche, stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, sanitarie, immobiliari pubbliche non residenziali, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia, con obblighi informativi nei confronti della Covip (art. 45). Si ribadisce la necessità di arrivare ad una armonizzazione delle norme di accesso anticipato al trattamento di fine rapporto.

11) Rafforzamento degli strumenti per favorire l'occupazione stabile di giovani, donne e categorie svantaggiate, in particolare nella Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno e nelle aree sottoutilizzate del Paese;

- È autorizzata una spesa di 154 milioni per il 2026, di 400 milioni per il 2027 e di 271 milioni per il 2028, per l'esonero parziale dal versamento dei contributi, per un periodo massimo di 24 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato (anche trasformazioni) effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di giovani, donne e lavoratori svantaggiati residenti nella Zes Unica Sud (art. 37). A proposito di Zes, si apprezza la misura che estende il credito di imposta sugli investimenti; è da valutare, però, la congruità dello stanziamento e una possibile ripartizione delle aree interessate, estendendo i benefici alle province del Lazio, con l'esclusione di Roma (art. 95). Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore ai diciotto anni, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per il 100% nel limite massimo di 8mila euro annui, per un periodo di diciotto mesi (contratto a tempo indeterminato) o di dodici mesi (contratto a tempo determinato). Il limite di spesa iniziale è fissato in 5,7 milioni per il 2026 (art. 48).

12) Rafforzamento degli strumenti a sostegno del reddito e per favorire i percorsi di riqualificazione professionale del personale dipendente, partendo dai settori maggiormente esposti alla transizione digitale e ambientale e riconoscendo un ruolo agli enti paritetici per la formazione continua;

- Il disegno di legge di bilancio (art. 40) prevede il rifinanziamento degli ammortizzatori. Nello specifico: 30 milioni di euro per il 2026 sono destinati al riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva da 30 euro per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (in prospettiva, andrebbe rivista la procedura di accesso e l'ammontare dell'indennità e, soprattutto, andrebbe data piena attuazione alla disposizione contenuta all'articolo 1, comma 217, della legge 234/2021, relativamente all'estensione degli ammortizzatori sociali nel settore della pesca sul modello di quanto previsto in agricoltura con la cosiddetta Cisoa); 100



milioni nel 2026 per il completamento dei piani di recupero occupazionale attraverso l'impiego della cassa integrazione straordinaria in deroga (art. 44, comma 11-bis, dlgs 148/2015), con proroga al 2026 e per un periodo massimo di dodici mesi dell'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive nelle medesime aree; 100 milioni per il 2026 sono destinati alla proroga del sostegno al reddito tramite trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di dodici mesi, in favore delle imprese in crisi (art. 44 del decreto-legge 109/2018); l'integrazione salariale in favore dei dipendenti dell'ex Gruppo Ilva è prorogata al 2026 con una copertura finanziaria di 19 milioni (art. 1-bis del decreto-legge 243/2016); le convenzioni relative all'impiego di lavoratori socialmente utili sono prorogate al 31 dicembre 2026 (art. 1, comma 162, legge 160/2019); per il 2026, in ragione dell'ancora parziale operatività del fondo bilaterale di categoria, sono stanziati 20 milioni per l'adozione di misure di sostegno al reddito per gli addetti della filiera delle Telecomunicazioni; viene autorizzato un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2026 per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, con oneri pari a 63,3 milioni; 20 milioni sono destinati alla proroga di interventi di integrazione salariale, per un periodo massimo di sei mesi, in favore di dipendenti di aziende cessate o che cessino l'attività, ma con prospettive di riassorbimento occupazionale; viene incrementata la dotazione del fondo per la proroga della cassa integrazione guadagni per riorganizzazione e crisi aziendale, da 100 a 150 milioni per il 2026 e il 2027.

13) Introduzione e rafforzamento delle misure di sostegno al reddito per le fasce più disagiate, con specifico riferimento ai costi energetici, ai tassi di interesse sui mutui per la prima casa, alla morosità incolpevole e all'accesso ai beni alimentari di prima necessità, alla sanità e all'istruzione, con, in prospettiva, la revisione dei panieri Iva;

- La dotazione del fondo destinato al finanziamento della carta acquisti “Dedicata a te” è incrementata di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (art. 3). Viene eliminata la previsione della sospensione di un mese nella percezione dell’Assegno di inclusione dopo il primo periodo di diciotto mesi e nei successivi rinnovi, con incremento della spesa quantificata in 380 milioni per il 2026, in 393 milioni per il 2027, in 397 milioni per il 2028, in 402 milioni per il 2029, in 406 milioni per il 2030, in 411 milioni per il 2031, in 416 milioni per il 2032 e in 422 milioni a decorrere dal 2033 (art. 38). Si apprezza in particolare



l'incremento della dotazione del fondo per l'assistenza ai minori, istituito con la legge 207/2024 (art. 120).

- 14) Rafforzamento della dotazione finanziaria del Fondo speciale equità livelli essenziali dei servizi, del Fondo per la non autosufficienza, del Fondo per la disabilità e del Fondo povertà e miglioramento della qualità e dell'efficienza nella spesa attraverso un'azione di accompagnamento degli enti locali nel passaggio alla gestione unitaria dei servizi sociali, favorendo l'assunzione di assistenti sociali, educatori, psicologici e di altro personale, anche amministrativo, in particolare per il potenziamento degli ambiti territoriali sociali e dei punti unici di accesso;
- L'autorizzazione di spesa relativa alla quota del cinque per mille è fissata in 610 milioni a decorrere dal 2026 (art. 10). È istituito un fondo per il finanziamento delle iniziative legislative governative a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare di persone con disabilità; la dotazione è di 1,15 milioni per il 2026 e di 207 milioni a decorrere dal 2027 (art. 53). In attuazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 68/2011 (art. 123), il disegno di legge disciplina i livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria, richiamando l'articolo 1, comma 7, del dlgs 502/1992 e il dpr 12 gennaio 2017, peraltro recentemente aggiornato (art. 124). In materia di assistenza, si distingue fra i livelli essenziali delle prestazioni sociali e livelli di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità. Rispetto al primo profilo, viene istituito un sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, determinato in ciascun ambito territoriale (Ats), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente dal 2027 i livelli essenziali delle prestazioni. Sono richiamate le prestazioni di cui all'articolo 1, commi 162 (anziani non autosufficienti e loro famiglie: assistenza domiciliare sociale; assistenza sociale integrata; servizi sociali di sollievo; servizi sociali di supporto), 163 (accesso tramite i Punti unici di accesso – Pua – e centralità delle unità di valutazione multidimensionali – Uvm), 169 e 170 (diciotto mesi per individuare i livelli delle prestazioni negli altri ambiti, con garanzia del pronto intervento sociale, della supervisione sui servizi sociali, delle dimissioni protette, della prevenzione dell'allontanamento familiare dei minori, della residenza fittizia e del “Dopo di noi” e della vita indipendente) della legge 234/2021, gli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a) della legge 213/2023 (destinazione di quota parte del Fondo speciale equità livelli essenziali dei servizi ai servizi sociali dei comuni, anche in forma associata) nonché degli ulteriori livelli essenziali da assicurare (un assistente sociale ogni



5mila residenti a livello di Ats; una equipe multidisciplinare con uno psicologo ogni 30mila abitanti e un educatore professionale socio pedagogico ogni 20mila abitanti; un'ora settimanale di assistenza domiciliare per le persone non autosufficienti da modulare in ragione della platea e delle risorse disponibili). È atteso un dpcm entro il 30 giugno 2026 per la determinazione dei livelli di spesa di riferimento per ogni Ats; entro dodici mesi sono determinati i sistemi operativi e le modalità di monitoraggio, mentre, entro i successivi sei mesi, sono determinati le modalità di monitoraggio del Sistema di garanzia. Si considera tutta la spesa afferente alla Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Per le finalità legate alla costituzione delle equipe multidisciplinari, è previsto l'incremento delle risorse per 200 milioni a decorrere dal 2027 (artt. 125 e 126). Con riferimento all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con disabilità, il Livello essenziale della prestazione è da intendersi nel senso di supporto adeguato, permanente e personalizzato, tradotto in termini di ore da assicurare, in via progressiva e nel limite delle risorse disponibili, sulla base di quanto previsto nei Piano educativo individualizzato (Pei) con personale qualificato e nel rispetto di standard qualitativi. Entro il 31 dicembre 2027, ai fini del monitoraggio, i dati raccolti dal ministero dell'istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (Sidi) alimentano il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno. Fino ad allora, gli enti territoriali assicurano l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, se richiesto nel Pei, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie ad esse trasferite, salvo la possibilità di integrazione da parte degli enti locali. Con decreto ministeriale, sono ripartite le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità (art. 127). Si richiama l'attenzione, inoltre, sullo stato di attuazione della Missione 5, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e sui disegni di legge del Consiglio nazionale del lavoro e dell'economia di riforma della legge 328/2000 e della disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.

- 15) Revisione delle regole per la definizione dell'Indicatore socio-economico equivalente (Isee) per l'accesso ai servizi a domanda della pubblica amministrazione;
 - Il valore di esenzione dell'immobile di proprietà di residenza sale da 52.500 euro a 91.500 euro, con ulteriori 2.500 euro per ogni figlio in più successivo al primo. Contestualmente, vengono incrementati i valori della scala di equivalenza in ragione del numero dei figli. Di



conseguenza, viene incrementata l'autorizzazione di spesa: per il 2026, l'incremento complessivo è pari a 465,5 milioni (art. 47).

- 16) Rafforzamento della dotazione finanziaria del Fondo ordinario per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, sia in termini assoluti che in rapporto al prodotto interno lordo, al fine di ridurre le liste di attesa, anche attraverso assunzioni mirate nei pronto soccorso e nelle strutture da realizzarsi con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, per garantire i livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale;
 - Il disegno di legge incrementa la dotazione del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 2.400 milioni per il 2026 e di 2.650 milioni annui a decorrere dal 2027, con riserva di 100 milioni, a decorrere dal 2026, per il finanziamento delle spese per Alzheimer e altre patologie di semenza senile e di 206 milioni per il 2026 per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale (art. 63). Viene individuata una quota di finanziamento, pari a 238 milioni di euro a decorrere dal 2026, da destinare a misure di prevenzione (screening mammografico, screening per il tumore del colon-retto, tumore polmonare, acquisto di vaccini); per il 2026, è previsto un contributo aggiuntivo pari a 247 milioni di euro. Sono previste campagne di comunicazione istituzionale (art. 64). A decorrere dal 2026, una quota del finanziamento (la quota iniziale è di 80 milioni) è destinata al Piano nazionale di azioni per la salute mentale (Pansm) (art. 65).
- 17) Incremento della dotazione dei fondi ordinari per l'istruzione, primaria, secondaria e terziaria, anche con riferimento allo sviluppo degli istituti tecnologici professionali – Its Academy;
 - Viene istituito il fondo per la programmazione della ricerca con una dotazione di 259 milioni nel 2026, di 257 milioni nel 2027, di 285 milioni nel 2028, di 665 milioni nel 2029 e nel 2030, di 687 milioni nel 2031 e di 483 milioni a decorrere dal 2032 (art. 107). A decorrere dal 2027, ai soggetti di età non superiore a diciannove anni, che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria, la Carta valore, utilizzabile l'anno successivo per l'acquisto di biglietti, libri e altro; la dotazione è di 180 milioni. È atteso un decreto ministeriale (art. 108). Per i livelli essenziali delle prestazioni in ambito Istruzione, si richiamano i contenuti dell'articolo 7 del dlgs 68/2012; conseguentemente, la dotazione del fondo integrativo per la concessione di borse di studio è incrementata di 250 milioni a decorrere dal 2026 (art. 128).
- 18) Interventi mirati per ridurre il fenomeno degli infortuni nei luoghi di lavoro, garantendo risorse stabili nell'ammontare e strutturali nella durata;



- Il disegno di legge non contiene interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; essi dovrebbero essere oggetto di un provvedimento urgente già annunciato.



Analisi del disegno di legge di bilancio 2026

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Risultati differenziali dello Stato	Si fa riferimento all'allegato 1	
Art. 2 – Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche	Si prevede il taglio della seconda aliquota che passa dal 35 al 33%; il vantaggio, che è quantificato in massimo 440 euro annui, è sterilizzato per i redditi sopra ai 200mila euro.	Il taglio della seconda aliquota Irpef è stato chiesto anche dall'Ugl, in quanto necessaria per rafforzare i redditi del ceto medio. In prospettiva, potrebbe essere utile immaginare la revisione dello scaglione, con il limite fissato a 60mila euro. Una valutazione andrebbe fatta anche in ordine all'aumento della soglia reddituale per essere considerati familiari a carico ai fini fiscali.
Art. 3 – Carta “Dedicata a te” per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità	La dotazione del fondo destinato al finanziamento della carta acquisti “Dedicata a te” è incrementata di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.	Risponde ad una precisa richiesta avanzata anche dall'Ugl. Importante il finanziamento per due anni; in prospettiva, la misura potrebbe diventare strutturale.
Art. 4 – Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio	Si introduce un incentivo alla sottoscrizione dei rinnovi contrattuali (sono considerati validi i rinnovi sottoscritti nel 2025 e nel 2026), attraverso la previsione di una aliquota sostitutiva dell'Irpef e delle sue addizionali del 5% per i redditi fino a 28mila euro. L'imposta sostitutiva sui contratti collettivi di produttività scende per il 2026 e il 2027 all'1% dal 5%, mentre il limite complessivo è innalzato a 5mila euro. Al fine di rafforzare il potere d'acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti con reddito fino a 40mila euro, sono assoggettate a imposta sostitutiva del 15% le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, per lavoro nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale e le indennità di turno (riferite ai Ccnl).	Si guarda con interesse alla disposizione, in quanto utile a favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e la diffusione della contrattazione collettiva di prossimità. Nello specifico, la norma sui rinnovi intercetta i redditi medio-bassi, mentre quella sugli accordi di produttività si presenta fortemente innovativa, sia con riferimento all'aliquota che per il reddito complessivo. Fermo restando la centralità della contrattazione collettiva, la norma sulla detassazione di alcuni voci di produttività può servire in una fase transitoria. Resta la richiesta di introdurre strumenti stabili a sostegno della contrattazione collettiva, come



		pure quella di rivedere la disciplina fiscale sulle trasferte.
Art. 5 – Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica	La soglia di esenzione fiscale per i buoni pasto in formato elettronico sale da 8 a 10 euro.	Si tratta di una disposizione chiesta esplicitamente dall'Ugl. A margine, si chiede anche di adeguare la soglia del buono pasto erogato nella pubblica amministrazione.
Art. 6 – Misure in favore delle imprese del settore agricolo	Viene prorogata al 2026 la misura contenuta all'articolo 1, comma 44, della legge 232/2016 sull'esclusione dei redditi dominicali e agrari dalla formazione della base imponibile ai fini Irpef dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.	Si tratta di una disposizione a carattere fiscale mirata per il settore agricolo; stante la necessità di garantire la cura del territorio, in particolare quello delle aree interne, si condivide la proroga al 2026.
Art. 7 – Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi	La ritenuta d'acconto sulle locazioni brevi è fissata al 26%, con decorrenza 2026, se la locazione avviene per il tramite di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite portali telematici.	È utile un approfondimento sul tema della tassazioni sulle locazioni brevi, valutando con attenzione tutte le variabili in campo.
Art. 8 – Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere	Per il solo settore turistico-alberghiero, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e allo straordinario; limite di reddito a 40mila euro.	La disposizione è utile a rafforzare il potere d'acquisto degli occupati nel settore turistico-alberghiero; da valutare, però, l'effettivo tiraggio della norma.
Art. 9 – Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici	In caso di intervento di miglioramento dell'efficientamento energetico (art. 14 del decreto-legge 63/2013), spetta una detrazione del 36% per il 2026 e del 30% per il 2027; se si tratta dell'abitazione principale, la detrazione è del 50% per il 2026 e del 36% per il 2027. In caso di ristrutturazione edilizia (art. 16 del decreto-legge 63/2013), la detrazione è del 36% per il 2026 e del 30% per il 2027, elevata al 50% per il 2026 e al 36% per il 2027 per la abitazione principale.	Valgono alcune delle considerazioni già espresse in precedenza sulla tassazione delle locazioni brevi. Anche nel caso delle detrazioni riconosciute sugli interventi sul patrimonio edilizio, serve valutare con attenzione le variabili presenti.



Art. 10 – Adeguamento dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota del cinque per mille	L’autorizzazione di spesa relativa alla quota del cinque per mille è fissata in 610 milioni a decorrere dal 2026.	La misura è condivisibile e apprezzata, in quanto garantisce la pienezza delle risorse maturata con la destinazione del cinque per mille.
Art. 11 – Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia	Il valore dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da chi trasferisce la residenza in Italia è fissato in 300mila euro (da 200mila euro), con possibilità di riduzione di 50mila euro (da 25mila euro) per ogni familiare. Il riferimento è all'articolo 24-bis, comma 2, del Dpr 917/1986.	Si tratta di un ritocco che appare equo, in linea con il dettato costituzionale sulla partecipazione dei cittadini in ragione della capacità contributiva.
Art. 12 – Accesso al regime forfetario	Il regime forfetario (art. 1, comma 12, della legge 207/2024), riservato ai soggetti che l’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente sotto ai 30mila euro, si applica anche nel 2026.	È fondamentale assicurare un puntuale monitoraggio della misura, al fine di evitare un utilizzo elusivo dello strumento.
Art. 13 – Disposizioni in materia di criptovalute	In caso di criptovaluta nominata in euro si applica una aliquota del 26% in luogo dell’aliquota ordinaria del 33%, per effetto della modifica apportata all’articolo 1, comma 24, della legge 207/2024. Viene istituito un tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle criptovalute e la finanza innovativa.	È utile chiarire il quadro normativo.
Art. 14 – Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissione dei beni delle imprese individuali	La norma trova applicazione nelle società che entro il 30 settembre 2026 cedono o assegnano beni ai soci iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2025 o che sia iscritti entro giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di un titolo di trasferimento con data anteriore al 1° ottobre 2025. Sono fissate le relative aliquote.	Si tratta di disposizioni a carattere fiscale sulle quali non si formulano osservazioni specifiche.
Art. 15 – Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali	È apportata una modifica all’articolo 86, comma 4, del dpr 917/1986, relativo alla definizione della formazione del reddito da impresa ai fine del calcolo di eventuali plusvalenze su beni strumentali ceduti.	Si tratta di disposizioni a carattere fiscale sulle quali non si formulano osservazioni specifiche.



Art. 16 – Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta	La disposizione prevede la possibilità di affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, attraverso l’applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi e sull’Irap del 10%, con versamento in quattro rate	Si tratta di disposizioni a carattere fiscale sulle quali non si formulano osservazioni specifiche.
Art. 17 – Revisione della disciplina dei dividendi infra-Ue Irap e della disciplina delle istanze di rimborso	Sono apportate delle modifiche all’articolo 6 e all’articolo 7 del decreto legislativo 446/1997, con riferimento all’esclusione al 95% dei dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in altro Stato Ue. Si prevede l’ipotesi di presentare l’istanza di rimborso; è atteso un decreto direttorio.	Si tratta di disposizioni a carattere fiscale sulle quali non si formulano osservazioni specifiche.
Art. 18 – Modifiche alla disciplina dei dividendi	Sono apportate alcune modifiche al dpr 917/1986, con indicazione della soglia del 10% delle partecipazioni detenute agli articoli 59 e 89.	Si tratta di disposizioni a carattere fiscale sulle quali non si formulano osservazioni specifiche.
Art. 19 – Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese	La disposizione prevede la possibilità di portare in deduzione crediti del primo e del secondo livello di rischio per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi.	Si tratta di disposizioni a carattere fiscale sulle quali non si formulano osservazioni specifiche.
Art. 20 – Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva	Il riferimento è all’esercizio avente inizio successivamente alla data del 1° gennaio 2028; fino a quel momento, le riserve affrancate potranno essere assoggettate ad una aliquota sostitutiva del 27,5% (esercizio 31 dicembre 2025) e del 33% (esercizio successivo).	Si tratta di disposizioni a carattere fiscale sulle quali non si formulano osservazioni specifiche.
Art. 21 – Incremento dell’Irap per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione	Le aliquote Irap per gli enti creditizi e le imprese di assicurazioni per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2025 e i due periodi seguiti sono incrementate di due punti percentuali.	Si condivide la richiesta alle imprese del settore creditizio e assicurativo di contribuire in maniera positiva alle misure contenute nella presente legge di bilancio.
Art. 22 – Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA	La deduzione di una quota del 3,8%, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell’ammontare dei componenti negativi è differita al	Si tratta di disposizioni a carattere fiscale sulle quali non si formulano osservazioni specifiche.



	periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo. Differite anche le deduzioni del 12,36% e del 9,5%.	
Art. 23 – Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione	I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti con il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o nel numero massimo di 54 rate bimestrali. In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo. L’interessato deve presentare istanza entro il 30 aprile 2026.	È utile introdurre norme per il superamento del contenzioso fra cittadino e amministrazioni.
Art. 24 Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali	Regioni ed enti locali possono introdurre tipologie di definizione agevolata, con esclusione o riduzione degli interessi o delle sanzioni, dando tempo almeno sessanta giorni al contribuente per adempiere.	Vale l’osservazione all’articolo 23.
Art. 25 – Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto	Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il dpr 633/1972 viene integrato con l’articolo 54-bis.1, relativo alla liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse, per effetto del quale l’Agenzia delle entrate può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA, alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute. Laddove dalle verifiche emerga una imposta da versare, l’Agenzia comunica al contribuente la cosa; il contribuente ha sessanta giorni di tempo per contestare il conteggio o per adempiere.	La disposizione introduce una importante innovazione in termini di semplificazione; in prospettiva, valutati tutti gli aspetti e testata l’efficienza dello strumento, si potrebbe immaginare l’adozione di tale procedura in maniera strutturale, liberando così il contribuente da un onere particolarmente gravoso.
Art. 26 – Misure di contrasto alle indebite compensazioni	Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dal 1° luglio	Corretto il contrasto alle indebite compensazioni.



	2026, sono apportate alcune modifiche alla disciplina di utilizzo dei crediti di imposta in compensazione.	
Art. 27 – Estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate – Riscossione	Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’agente della riscossione ha a disposizione i dati del debitore iscritto a ruolo e dei suoi coobbligati.	Si tratta di una disposizione utile a rafforzare l’azione dell’agente della riscossione.
Art. 28 – Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo	Sono riviste le accise su sigarette e altri prodotti da fumo, compresi i succedanei. Fra le altre cose, viene aumentato l’importo specifico fisso, applicato uniformemente a tutte le tipologie: si passa dagli attuali 29,5 euro per 1.000 sigarette a 32 euro, con ulteriore incremento negli anni a seguire, fino ad arrivare a 38,5 euro nel 2028. Incremento anche per l’accisa minima per il tabacco trinciato, mentre sale pure l’onere fiscale. Sale la percentuale applicata ai prodotti con tabacco destinati all’inalazione senza combustione e alle cosiddette sigarette elettroniche. Sono introdotte specifiche disposizioni per le cosiddette nicotine pouches, compreso il divieto di vendita a distanza e gli obblighi di etichettatura.	La disposizione si presta a due ordini di valutazione. In primo luogo, l’incremento delle accise è utile a finanziare parte dalla manovra di bilancio; si tratta di una pratica, peraltro, molto comune da tempo. In secondo luogo, è necessario ribadire l’importanza della attività di prevenzione rispetto al fenomeno del tabagismo. Non si tratta semplicemente di scoraggiare il fumo attraverso l’incremento del costo delle sigarette (che porta benefici ai conti dello Stato); si tratta di avviare delle azioni di contrasto e di riduzione del fenomeno, in particolare fra i giovani.
Art. 29 – Differimento dell’efficacia dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate	Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 1 della legge 160/2019, l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (plastic tax) e l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) sono differite al 1° gennaio 2027.	Si tratta di una disposizione che risponde ad una richiesta della Ugl.
Art. 30 – Misure in materia di accisa sui carburanti	A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’accisa sulla benzina diminuisce di 4,05 centesimi per litro e aumenta, per la medesima misura, nel caso del gasolio; conseguentemente, le accise per mille litri sono rideterminate nella medesima misura (672,90 euro). L’aumento dell’accisa sul gasolio vale solo nel caso di impiego come carburante.	Il riequilibrio delle accise sui carburanti dovrebbe essere accompagnato, in prospettiva, da un più ampio percorso di razionalizzazione della pressione fiscale sui carburanti.



Art. 31 – Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie	Sono indicati i limiti alle deduzioni con riferimento al dpr 917/1986.	Si tratta di disposizioni a carattere fiscale sulle quali non si formulano osservazioni specifiche.
Art. 32 – Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa	La norma trova applicazione in attesa dell'attuazione della legge 111/2023, con decorrenza dal 2026. I riferimenti per i ricavi sono alla differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni e il relativo costo di acquisto. Le norme si applicano ad operazioni di pagamento basato su azioni regolate. Sono indicate anche le norme legati ai principi contabili internazionali.	Si tratta di disposizioni a carattere fiscale sulle quali non si formulano osservazioni specifiche.
Art. 33 – Limiti alla deducibilità degli interessi passivi	Sono definiti i limiti di deducibilità degli interessi passivi: variano dal 96% del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 al 99% per quello successivo al 31 dicembre 2028.	Si tratta di disposizioni a carattere fiscale sulle quali non si formulano osservazioni specifiche.
Art. 34 – Soppressione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti	Vengono abrogate le norme relative all'addizionale regionale sull'accisa sul gas naturale usato come combustibile e all'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti. Sono indicate le scadenze per i soggetti obbligati al versamento a conguaglio delle somme dovute. Le regioni a statuto ordinario sono tenute ad adeguare la loro normativa, mentre viene disposto un ristoro in ragione delle minori entrate.	Si tratta di disposizioni a carattere fiscale sulle quali non si formulano osservazioni specifiche.
Art. 35 – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	Sono apportate alcune modifiche al Dpr 633/1972, con riferimento al calcolo della base imponibile Iva.	Si tratta di disposizioni a carattere fiscale sulle quali non si formulano osservazioni specifiche.
Art. 36 – Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze	I proventi derivanti dalle operazioni in uso sui mercati del Ministero dell'economia sono esclusi dalla applicazione della relativa disciplina fiscale.	Si tratta di disposizioni sulle quali non si formulano osservazioni specifiche.
Art. 37 – Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato	È autorizzata una spesa di 154 milioni per il 2026, di 400 milioni per il 2027 e di 271 milioni per il 2028, per l'esonero parziale dal versamento dei	La misura corrisponde ad una richiesta formulata dall'Ugl; da valutare la congruità delle risorse stanziate, in ragione delle



	<p>contributi, per un periodo massimo di 24 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato (anche trasformazioni) effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di giovani, donne e lavoratori svantaggiati residenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – Zes unica. È previsto un monitoraggio della spesa e un progetto di valutazione della misura.</p>	<p>effettive richieste che arriveranno nei primi sei mesi del 2026.</p>
Art. 38 – Misure in materia di assegno di inclusione – Adi	<p>Viene eliminata la previsione della sospensione di un mese nel percepimento dell'Assegno di inclusione dopo il primo periodo di diciotto mesi e nei successivi rinnovi, con incremento della spesa quantificata in 380 milioni per il 2026, in 393 milioni per il 2027, in 397 milioni per il 2028, in 402 milioni per il 2029, in 406 milioni per il 2030, in 411 milioni per il 2031, in 416 milioni per il 2032 e in 422 milioni a decorrere dal 2033. Le previsioni contenute all'articolo 10-ter del decreto-legge 92/2025 si applicano anche ai nuclei familiari cui la scadenza dei diciotto mesi ricade nel mese di novembre 2025.</p>	<p>La disposizione riprende una analoga misura già introdotta nel corso del 2025; si tratta di norma condivisibile.</p>
Art. 39 – Ape sociale	<p>L'Ape sociale è prorogata a tutto il 2026 nelle medesime condizioni previste dai commi da 179 a 186 della legge 232/2016; di conseguenza, l'autorizzazione di spesa è incrementata di 170 milioni per il 2026, di 320 milioni per il 2027, di 315 milioni per il 2028, di 270 milioni per il 2029, di 121 milioni per il 2030 e di 28 milioni per il 2031. Il requisito anagrafico è di 65 anni e tre mesi.</p>	<p>La proroga dell'Ape sociale è necessaria e risponde ad una richiesta avanzata dall'Ugl. Restano le incognite su Opzione donna e Quota 103: al netto di un loro minore utilizzo, si tratta comunque di strumenti utili ad assicurare una maggiore flessibilità in uscita, per cui andrebbero prorogati anche nel 2026, rivendendo in miglioramento le condizioni di accesso, anche alla luce dei maggiori risparmi maturati negli ultimi anni. Si rinnova la richiesta di aprire un confronto per una riforma previdenziale strutturale.</p>



Art. 40 – Misure in materia di ammortizzatori sociali	<p>Si prevede il rifinanziamento degli ammortizzatori. Nello specifico: 30 milioni di euro per il 2026 sono destinati al riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva da 30 euro per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio; 100 milioni nel 2026 per il completamento dei piani di recupero occupazionale attraverso l'impiego della cassa integrazione straordinaria in deroga (art. 44, comma 11-bis, dlgs 148/2015), con proroga al 2026 e per un periodo massimo di dodici mesi dell'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive nelle medesime aree; 100 milioni per il 2026 sono destinati alla proroga del sostegno al reddito tramite trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di dodici mesi, in favore delle imprese in crisi (art. 44 del decreto-legge 109/2018); l'integrazione salariale in favore dei dipendenti dell'ex Gruppo Ilva è prorogata al 2026 con una copertura finanziaria di 19 milioni (art. 1-bis del decreto-legge 243/2016); le convenzioni relative all'impiego di lavoratori socialmente utili sono prorogate al 31 dicembre 2026 (art. 1, comma 162, legge 160/2019); per il 2026, in ragione dell'ancora parziale operatività del fondo bilaterale di categoria, sono stanziati 20 milioni per l'adozione di misure di sostegno al reddito per gli addetti della filiera delle Telecomunicazioni; viene autorizzato un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2026 per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, con oneri pari a 63,3 milioni; 20 milioni sono destinati alla proroga di interventi di integrazione salariale,</p>	<p>Si tratta di interventi che l'Ugl ha chiesto, in quanto utili a dare sostegno a determinate categorie di lavoratori e lavoratrici. Da valutare la congruità degli stanziamenti. Nel caso dell'indennità onnicomprensiva in favore degli addetti alla piccola pesca, si rinnova la richiesta di adeguare il valore dell'indennità stessa, fermo da tempo a 30 euro per ogni giorno di fermo. Si invita anche a valutare una revisione procedurale, in considerazione del fatto che gli attuali tempi di lavorazione delle pratiche portano ad attese che, spesso, sono nell'ordine dei dodici mesi, fra il momento dello stop e l'erogazione dell'indennità. Andrebbe data piena attuazione alla disposizione contenuta all'articolo 1, comma 217, della legge 234/2021, relativamente all'estensione degli ammortizzatori sociali nel settore della pesca sul modello di quanto previsto in agricoltura con la cosiddetta Cisoa. Il disegno di legge 1624, all'articolo 28, rimanda ad un decreto ministeriale da adottarsi entro novanta giorni dall'approvazione del disegno di legge medesimo. Particolare attenzione anche alle misure per gli ex dipendenti del Gruppo Ilva e per la filiera delle Telecomunicazioni e dell'Automotive. Condivisibile la proroga della cassa integrazione straordinaria anche in caso di azienda cessata, ma con prospettive di ripresa occupazionale, proprio per evitare la dispersione di</p>
---	--	--



	<p>per un periodo massimo di sei mesi, in favore di dipendenti di aziende cessate o che cessino l'attività, ma con prospettive di riassorbimento occupazionale; viene incrementata la dotazione del fondo per la proroga della cassa integrazione guadagni per riorganizzazione e crisi aziendale, da 100 a 150 milioni per il 2026 e il 2027.</p>	importanti professionalità. Andrebbe previsto un sostegno specifico anche in favore delle piccole e medie imprese.
Art. 41 – Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate	L'importo delle pensioni per le persone in condizione disagiata è incrementato di 20 euro mensili, mentre l'importo annuo è incrementato di 260 euro; il riferimento è all'articolo 38, comma 1, della legge 448/2001.	Si tratta di una disposizione condivisibile. Nel complesso, si rinnova la richiesta di garantire il potere d'acquisto degli assegni pensionistici. Oltre ad assicurare la piena rivalutazione, secondo le regole in materia di perequazione, è fondamentale, anche per i redditi da pensione, agire sul versante delle deduzioni e delle detrazioni, incrementando, ad esempio, la soglia di detrazione riconosciuta per le spese di cura degli anziani.
Art. 42 – Norma di adeguamento dell'età pensionabile per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	Con decorrenza 1° gennaio 2027, con riferimento al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si prevede un ulteriore incremento di tre mesi dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, in aggiunta a quanto già previsto per la totalità degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria al successivo articolo 43.	La disposizione andrebbe valutata con estrema attenzione e riportata al più ampio tavolo di confronto sulla riforma previdenziale.
Art. 43 – Misure di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento	L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028. Limitatamente al 2027, l'incremento dei requisiti di accesso è fissato in un mese. Ai lavoratori del pubblico impiego e degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nel 2027 i requisiti di accesso al sistema pensionistico, le indennità di fine servizio sono corrisposte sulla base delle regole previste dall'articolo 24	Si ribadisce l'importanza di aprire un confronto complessivo sul tema della riforma previdenziale, al netto della disposizione contenuta nel presente articolo.



	<p>del decreto-legge 201/2011. Sono comunque esclusi dall'incremento dei requisiti gli addetti ai lavori usuranti e gravosi. Non si applica neanche ai lavoratori precoci, addetti ad attività gravose, né ai fruitori dell'Ape sociale. Continua ad applicarsi l'incentivo a rimanere a lavoro, previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge 207/2024, sotto forma di accredito della quota di contributi previdenziali a proprio carico, in favore di coloro che rinunciano ad andare in pensione, pur avendo maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2026.</p>	
Art. 44 – Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego	L'erogazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, in caso di lavoratore pubblico che ha maturato i requisiti per l'uscita per limiti di età, avviene nel termine di nove mesi e non di dodici mesi.	È importante assicurare pari trattamento fra dipendenti pubblici e dipendenti privati per quanto attiene all'erogazione del trattamento di fine rapporto.
Art. 45 – Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari	Con una modifica all'articolo 6 del dlgs 252/2005, si demanda ai fondi pensione complementare la definizione dei limiti massimi di investimenti nelle infrastrutture turistiche, culturali, ambientali, idriche, stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, sanitarie, immobiliari pubbliche non residenziali, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia, con obblighi informativi nei confronti della Covip.	La disposizione è condivisibile. Rimane, però, la necessità di rafforzare gli strumenti che favoriscono l'adesione alla previdenza complementare, partendo dal regime delle detrazioni fiscali e dall'ipotesi di aprire un nuovo semestre bianco di adesioni.
Art. 46 – Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli	Per il 2026, viene fissato in 60 euro mensili il bonus riconosciuto alle lavoratrici madri, sia dipendenti che autonome, con due figli e fino al compimento del decimo anno da parte del secondo figlio; in caso di più di due figli, la somma è riconosciuta fino al compimento del diciottesimo anno di vita del figlio più piccolo; il limite di reddito è fissato in 40mila euro annui. Le somme non rilevano ai fini del reddito; sono erogate in unica	Si tratta di una disposizione che l'Ugl aveva già apprezzato lo scorso anno e che, oggi, si ritrova rafforzata. È utile un monitoraggio per capire se e quanto può essere estesa la misura, partendo dall'ammontare del bonus e dall'età del secondo figlio che potrebbe essere portata a quattordici anni, in linea con la



	soluzione a dicembre. Dal 2027, è previsto un esonero parziale dai contributi previdenziali.	modifica proposta per la fruizione dei congedi parentali.
Art. 47 – Modifiche alla franchigia della prima casa ai fini Isee e della scala di equivalenza	Il valore di esenzione dell’immobile di proprietà di residenza sale da 52.500 euro a 91.500 euro, con ulteriori 2.500 euro per ogni figlio in più successivo al primo. Contestualmente, vengono incrementati i valori della scala di equivalenza in ragione del numero dei figli (0,1 con due figli; 0,25 con tre figli; 0,40 con quattro figli; 0,55 con almeno cinque figli). Di conseguenza, viene incrementata l’autorizzazione di spesa: per il 2026, l’incremento complessivo è pari a 465,5 milioni.	Si tratta di una prima risposta alle richieste avanzate anche dall’Ugl. La riforma dei parametri Isee è sicuramente necessaria, alla luce del diffuso utilizzo dello strumento. Andrebbe valutata, fra le altre cose, l’attuale disposizione che misura il reddito e la giacenza media sul conto corrente, ma nel caso di lavoro dipendente e di reddito da pensione tale giacenza altro non è che risparmio. Sempre con riferimento al tema abitazione, l’Ugl conferma il proprio sostegno al Piano Casa, adottato con la legge di bilancio 2025, con l’auspicio che si possa procedere rapidamente, dando così un sollievo alle tante famiglie in difficoltà.
Art. 48 – Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici	Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore ai diciotto anni, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per il 100% nel limite massimo di 8mila euro annui, per un periodo di diciotto mesi (contratto a tempo indeterminato) o di dodici mesi (contratto a tempo determinato). Il limite di spesa iniziale è fissato in 5,7 milioni per il 2026; poi è di 18,3 milioni per il 2027, di 24,7 milioni per il 2028, di 25,3 milioni per il 2029, di 25,9 milioni per il 2030, di 26,5 milioni per il 2031, di 27 milioni per il 2032, di 27,6 milioni per il 2033, di 28,2 milioni per il 2034 e di 28,9 milioni a decorrere dal 2035.	Si apprezza la misura volta a favorire l’occupazione femminile, soprattutto per quanto riguarda il reinserimento dopo la maternità. Anche in questo caso è fondamentale il monitoraggio: a risorse invariate, la misura potrebbe essere estesa al caso di due figli.
Art. 49 – Incentivi per la trasformazione dei contratti	Si prevede, a decorrere dal 2026, una priorità nella trasformazione dei	Come per gli incentivi all’occupazione, anche in questo



	<p>contratti da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, della lavoratrice o del lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di vita del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figlio con disabilità. La priorità vale anche in caso di rimodulazione dell'orario di lavoro già a tempo parziale. La riduzione dell'orario di lavoro è di almeno il 40%. Ai datori di lavoro privati che consentono la trasformazione, senza riduzione del monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 3mila euro; il limite di spesa iniziale è fissato in 3,3 milioni di euro per il 2026 poi si incrementa fino ad arrivare a 20,7 milioni a decorrere dal 2035.</p>	caso la misura potrebbe essere estesa alla lavoratrice o al lavoratore con due figli. Per quanto riguarda l'età, essa dovrebbe essere allineata almeno a quella della fruizione dei congedi parentali (dodici anni) con l'ipotesi di arrivare a quattordici.
Art. 50 – Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori	Il congedo parentale è fruibile entro i quattordici anni di vita del bambino (e non dodici), come pure il prolungamento del congedo; di conseguenza, anche il trattamento economico è riconosciuto fino ai 14 anni. Vale anche in caso di adozione o affido. I genitori hanno diritto a fruire di dieci giorni lavorativi (e non cinque) di permesso in caso di malattia del figlio fino a 14 anni (e non 8) di età.	La misura risponde ad una precisa richiesta avanzata dalla Ugl, anche all'interno del Comitato pari opportunità del Cnel. Resta in piedi la questione del rafforzamento dell'indennità, aspetto centrale per favorire una maggiore e migliore condivisione dei carichi familiari. Importante pure l'incremento del congedo in caso di malattia.
Art. 51 – Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità	Per effetto dell'integrazione all'articolo 4 del decreto legislativo 151/2001, è possibile la proroga del contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo per l'affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore all'anno di età del bambino.	Si tratta di una disposizione condivisibile e utile, soprattutto perché conciliazione le esigenze della lavoratrice o del lavoratore in congedo con quelle dell'azienda.



Art. 52 – Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori	Diventa strutturale a decorrere dal 2026 il fondo per le attività socio-educative dei minori: la dotazione è di 60 milioni per finanziare iniziative prese dai comuni. È atteso un decreto ministeriale entro il 30 marzo di ciascun anno con i criteri di riparto e le modalità di monitoraggio.	Si tratta di una disposizione molto apprezzata che risponde ad una richiesta anche della nostra Organizzazione sindacale. È importante, ora che la misura è diventata strutturale, assegnare le somme agli enti locali nei tempi indicati, così da favorire una migliore organizzazione del servizio.
Art. 53 – Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare	È istituito un fondo per il finanziamento delle iniziative legislative governative a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare di persone con disabilità; la dotazione è di 1,15 milioni per il 2026 e di 207 milioni a decorrere dal 2027.	Si apprezza l'istituzione del fondo che, nel concreto, produrrà i suoi effetti a decorrere dal 2027. Da valutare, alla luce del confronto in corso in sede governativa, il rafforzamento della dotazione sul 2026.
Art. 54 – Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità	Il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con particolare riferimento all'orientamento e alla formazione al lavoro per le donne vittime di violenza anche nell'ottica di favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione, è incrementato ai 10 milioni a decorrere dal 2026.	Importante il finanziamento, con l'incremento che diventa strutturale; da valutare la congruità dello stanziamento.
Art. 55 – Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza	La dotazione del fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 34/2020, è incrementata di 0,5 milioni per l'anno 2026 e di 4 milioni a decorrere dal 2027.	Importante il finanziamento, con l'incremento che diventa strutturale; da valutare la congruità dello stanziamento.
Art. 56 – Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati	È istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dal 2026, in favore dei genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare con figli a carico, fino al compimento di 21 anni di età. È atteso un decreto ministeriale.	Si tratta di una disposizione molto apprezzata che potrebbe avere un impatto positivo sul drammatico fenomeno della violenza domestica, spesso legata ad aspetti economici. È da valutare la congruità dello stanziamento e il contenuto del decreto attuativo.
Art. 57 – Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani	Il Fondo di contrasto al fenomeno della tratta degli esseri umani è rifinanziato con 11 milioni (invece di	Importante il finanziamento, con l'incremento che diventa strutturale;



	7) nel 2026 e con 16,2 milioni a decorrere dal 2027.	strutturale; da valutare la congruità dello stanziamento.
Art. 58 – Disposizioni in materia di detassazione del trattamento accessorio	Per il 2006, i compensi per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche sono soggette a imposta sostitutiva nella misura del 15%, entro il limite di 800 euro. Il tetto reddituale è fissato a 50mila euro. La disposizione non si applica al personale delle forze armate e di polizia, mentre il beneficio si somma agli altri esistenti (art. 3, decreto-legge 73/2024 e art. 1, comma 354, legge 207/2024) nel caso di personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale. È aggiunto un comma all'articolo 14 del decreto-legge 25/2025, riferito al processo di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale delle amministrazioni del comparto funzioni centrali; è atteso un decreto ministeriale per il riparto delle risorse.	Si tratta di una norma sollecitata più volte dalle federazioni di categoria del pubblico impiego della Ugl. L'attuale formulazione recupera, però, soltanto in parte il differenziale con il settore privato, per cui, in prospettiva, è utile agire sull'ammontare dell'imposta sostitutiva e sul limite di reddito detassabile.
Art. 59 – Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria	È autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2mila agenti di polizia penitenziaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali a legislazione vigente, con questa distribuzione: 500 unità nel 2026; 1.000 unità nel 2027; 500 unità nel 2028. Viene autorizzata la relativa spesa. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato a trattenere in servizio, nel corso del triennio 2026-2028, un contingente massimo di 150 unità. La durata del singolo incarico è di un anno, rinnovabile per un altro anno. Il trattamento è su richiesta del dipendente; sono previsti dei criteri legati all'assenza di provvedimenti	Il potenziamento della dotazione organica della polizia penitenziaria è necessario, alla luce dell'enorme carico di lavoro cui è sottoposto il Corpo, sul quale si scaricano le attuali inefficienze del sistema detentivo nel nostro Paese.



	disciplinari. Il personale cessa comunque al compimento del 62° anno di età.	
Art. 60 -Disposizioni per garantire la funzionalità di Amministrazioni pubbliche, Agenzie, Autorità amministrative indipendenti e Comitati	L'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia ItaliaMeteo è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da altra amministrazione, con il riconoscimento dell'indennità di amministrazione nella misura spettante per il personale del Ministero dell'università e della ricerca. Consob può avvalersi di Sogei per il potenziamento dell'infrastruttura telematica. Istat, con risorse proprie nel massimo di 347.197, può incrementare l'indennità per i profili di ricercatore e tecnologo. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono istituiti il Comitato nazionale per la bioetica (Cnb), composto da 36 membri, e il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (Cnbbsv), composto da 20 membri. Per la partecipazione alle riunioni, è corrisposto un gettone di presenza rispettivamente di 1.000 e 800 euro per un massimo di 15 sedute. Il comma 7 apporta una serie di modifiche alla legge 266/2005 con riferimento alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: con decorrenza 2026, si provvede con un contributo annuale avente natura tributaria, da corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura del 2 permille applicata ad una serie di voci. Cambia l'articolo 16, sui diritti amministrativi, del decreto legislativo 259/2003, sempre con riferimento alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.	Si tratta di disposizioni mirate. Si osserva come, dopo diverso tempo, viene reinserito un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Comitato nazionale per la bioetica e del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita; del resto, se si intende valorizzare questi enti, attraverso una partecipazione qualificata, è fondamentale garantire un minimo riscontro economico anche per i partecipanti.



	<p>Conseguentemente, con l'entrata in vigore della nuova disciplina, viene meno la normativa vigente. Viene inserito l'articolo 4-bis, relativo agli accordi di collaborazione con l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di finanza, all'interno delle legge 112/2011, relativo all'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.</p>	
Art. 61 – Assunzione di magistrati ordinari	<p>Il ministero della giustizia, nel biennio 2026-2027, è autorizzato ad assumere 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui 440 in data non anteriore al 1° luglio 2026 e 278 in data non anteriore al 1° luglio 2027. Sono indicate le relative coperture.</p>	<p>Si tratta di una misura necessaria per ridurre i tempi di attesa della giustizia.</p>
Art. 62 – Disposizioni in materia di turn over	<p>La disposizione del comma 1 è volta a ripristinare il 100% del turn over per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in luogo della riduzione al 75%, mentre il comma 2 annulla la riduzione, a decorrere dal 2026, degli oneri sulle consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto.</p>	<p>Si condivide la disposizione che è mirata sul settore sicurezza. Una riflessione più completa dovrebbe abbracciare anche la questione della stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato con le risorse del Pnrr. Si pensi, ad esempio, al personale del ministero della giustizia, alla ricerca e ai servizi sociali.</p>
Art. 63 – Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale	<p>È incrementata la dotazione del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 2.400 milioni per il 2026 e di 2.650 milioni annui a decorrere dal 2027, con riserva di 100 milioni, a decorrere dal 2026, per il finanziamento delle spese per Alzheimer e altre patologie di semenza senile e di 206 milioni per il 2026 per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.</p>	<p>Per effetto di questo nuovo stanziamento, il livello della dotazione del fabbisogno sanitario nazionale standard raggiunge i suoi massimi in valori assoluti. Rimane un ritardo in rapporto al prodotto interno lordo che dovrà essere colmato in tempi adeguati, salvaguardando i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie. Il tema dell'abbattimento delle liste di attesa rimane centrale.</p>
Art. 64 – Misure di prevenzione	<p>Viene individuata una quota di finanziamento, pari a 238 milioni di euro a decorrere dal 2026, da</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile; da valutare la congruità della riserva.</p>



	destinare a misure di prevenzione (screening mammografico, screening per il tumore del colon-retto, tumore polmonare, acquisto di vaccini); per il 2026, è previsto un contributo aggiuntivo pari a 247 milioni di euro. Sono previste campagne di comunicazione istituzionale.	
Art. 65 – Piano nazionale di azioni per la salute mentale (Pansm)	A partire dal 2026, una quota del finanziamento (la quota iniziale è di 80 milioni, mentre diventano 85 milioni nel 2027, 90 milioni nel 2028 e 30 milioni a decorrere dal 2029) è destinata al Piano nazionale di azioni per la salute mentale (Pansm) 2025-2030. Una quota delle risorse del 30%, per il triennio 2026-2028, è riservata all'implementazione delle azioni di prevenzione. 30 milioni annui sono destinati all'assunzione di personale a tempo indeterminato nei ruoli sanitari e socio-sanitari da destinare ai Servizi di salute mentale.	È importante coinvolgere i vari attori, compreso il sindacato, alla luce del fatto che, negli ultimi anni, il disagio mentale appare in crescita, anche negli ambienti di lavoro. Corretta l'assunzione di personale nei ruoli sanitari e socio-sanitari.
Art. 66 – Incremento della quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali	La quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali è incrementata di 10 milioni a decorrere dal 2026.	Importante il finanziamento, con l'incremento che diventa strutturale; da valutare la congruità dello stanziamento.
Art. 67 – Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica	Viene integrato il finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti; con decorrenza al 2027, sono stanziati 1.350 milioni, di cui 350 milioni per post acuzie e 1.000 milioni per acuti. L'aggiornamento per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica vale 100 milioni per il 2026 e 183 milioni a decorrere dal 2027.	È importante monitorare costantemente l'andamento della spesa, recuperando in corso d'opera eventuali squilibri che potrebbero mettere a rischio i servizi erogati ai cittadini.
Art. 68 – Farmacia dei servizi	I servizi resi dalle farmacie sono stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale; di conseguenza, le farmacie sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Viene	Si tratta di una disposizione condivisibile che dà una centralità alla rete delle farmacie. Naturalmente, è da valutare la congruità dello stanziamento, come pure è da



	<p>vincolata una quota pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2026. Sono previsti degli accordi integrativi regionali per la remunerazione dei servizi, salvo quanto previsto su base nazionale. È atteso un decreto ministeriale, entro il 30 marzo 2026, per le procedure connesse alle prescrizioni mediche dematerializzate.</p>	monitorare la qualità del servizio erogato al cittadino.
Art. 69 – Indennità del personale del Servizio sanitario nazionale	<p>Sono incrementate le risorse destinate al pagamento delle indennità del personale del Servizio sanitario nazionale. Con riferimento alla dirigenza medica e veterinaria, con decorrenza 2026, passano da 327 milioni a 412 milioni, mentre con riferimento agli infermieri le risorse passano da 285 a 480 milioni, sempre con decorrenza 2026. Le risorse per la dirigenza sanitaria non medica passano da 5,5 milioni a 13,5 milioni. Con riferimento alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori sociosanitari nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, le risorse passano da 150 milioni a 280 milioni. Il comma 5 fissa in 143.500.000 le risorse destinate alla copertura delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici (101.885.000 euro) e del personale sanitario (41.615.000 euro); tali prestazioni sono assoggettate a una imposta sostitutiva del 15%.</p>	Importante il finanziamento, con l'incremento che diventa strutturale; da valutare la congruità dello stanziamento.
Art. 70 – Assunzioni di personale del ruolo sanitario per il Servizio sanitario nazionale	<p>In deroga alla disciplina vigente, sono stanziati 450 milioni di euro con decorrenza 2026, finalizzati all'assunzione di personale sanitario a tempo indeterminato. Sono di conseguenza aggiornati gli attuali</p>	Importante il finanziamento, con l'incremento che diventa strutturale; da valutare la congruità dello stanziamento.



	limiti alle assunzioni. Sono altresì indicate le coperture.	
Art. 71 – Disposizioni per la valorizzazione del personale operante nei servizi di pronto soccorso	Le regioni, in via sperimentale, possono incrementare l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'Area sanità nonché dei fondi premialità e condizioni di lavoro del personale del comparto sanità; l'incremento è massimo dell'1%.	La disposizione ha un carattere sperimentale. L'incremento ridotto, pari all'1%, non dovrebbe produrre un fenomeno di dumping fra le regioni con maggiore disponibilità e quelle che, a causa della spesa pregressa, non sono in condizione di poter incrementare la quota dei fondi per la retribuzione di risultato.
Art. 72 – Cure palliative	Le risorse per le cure palliative sono incrementate di 10 milioni a decorrere dal 2026.	Importante il finanziamento, con l'incremento che diventa strutturale; da valutare la congruità dello stanziamento.
Art. 73 – Ripartizione del Fondo farmaci innovativi	Alle risorse del Fondo farmaci innovativi accedono tutte le regioni e le province autonome, a decorrere dal 2026.	Il tema dei farmaci innovativi è destinato ad assumere sempre maggiore peso nei prossimi anni.
Art. 74 – Quote premiali	La misura sul riparto delle quote premiali del fondo sanitario sono estese anche al 2025 e al 2026.	Si tratta di una disposizione condivisibile.
Art. 75 – Adeguamento delle piattaforme informatiche dell'INPS per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica	L'Inps, per l'adeguamento delle piattaforme informatiche per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica, riceve 200.000 euro.	Si tratta di una disposizione condivisibile; valgono le medesime osservazioni fatte in precedenza in merito al Piano nazionale di azioni per la salute mentale.
Art. 76 – Revisione annuale del prontuario	Con cadenza annuale, e comunque entro il 30 novembre, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede all'aggiornamento annuale del Prontuario terapeutico nazionale (PTN) dei medicinali erogabili a carico del SSN. È possibile prevedere misure transitorie per i medicinali esclusi dal Prontuario.	Si tratta di una disposizione condivisibile che potrebbe essere calibrata meglio, magari inserendo un riferimento diretto all'andamento dell'inflazione.
Art. 77 – Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci	Sono implementate le procedure per la generazione del buono dematerializzato per l'acquisto di prodotti per celiaci; ciò avviene per il tramite del Sistema tessera sanitaria. Regioni e province stipulano apposite convenzioni con i negozi della grande	Si tratta di una disposizione che semplifica l'iter; la misura è condivisibile.



	distribuzione organizzata e i negozi specializzati. È atteso un decreto ministeriale per la definizione dei vari aspetti, compreso la modalità di assegnazione del budget mensile per soggetto. Gli oneri sono quantificati in 2 milioni di euro per il 2026 e in un milione a decorrere dal 2027.	
Art. 78 – Altre disposizioni in materia di farmaceutica	A decorrere dal 2026, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è incrementato dello 0,2%, mentre quello per la spesa farmaceutica convenzionata dello 0,5%; non cambia il tetto per acquisti diretti di gas medicinali.	Da valutare la congruità dell'incremento annuale.
Art. 79 – Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2025, n. 133	Il finanziamento in favore dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è fissato in 70 milioni di euro, invece di 20 milioni.	Importante il finanziamento, con l'incremento che diventa strutturale; da valutare la congruità dello stanziamento.
Art. 80 – Spesa per l'acquisto di dispositivi medici	A decorrere dal 2026, il tetto della spesa nazionale dei dispositivi medici è incrementato del 4,6%.	Da valutare la congruità dell'incremento.
Art. 81 – Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati	Il limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati è ulteriormente incrementato dell'1% a decorrere dal 2026.	Da valutare la congruità dell'incremento. Resta ferma la richiesta di legare la misura alla sottoscrizione del Ccnl della sanità privata.
Art. 82 – Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione	A decorrere dal 2026, è avviata, in via sperimentale una specifica progettualità rivolta agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Ircs) pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione. È autorizzata una spesa di 20 milioni annui, da ripartire tra le regioni e le province autonome.	Da valutare la congruità dell'incremento.
Art. 83 - Realizzazione dei servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i	È autorizzata una spesa di 985mila euro per il 2026 e di 793mila euro a decorrere dal 2027 per la realizzazione di una infrastruttura per lo scambio transfrontaliero delle ricette mediche elettroniche e dei documenti clinici; il soggetto destinatario è Sogei spa.	Da valutare la congruità dell'incremento.



referti di diagnostica per immagini		
Art. 84 – Riparto delle somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi	A decorrere dal 2026, i contributi in favore del Centro internazionale per le ricerche sul cancro e per l’Ufficio internazionale delle epizoozie sono definiti sulla base delle richieste dei due enti medesimi, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.	La disposizione è condivisibile.
Art. 85 – Potenziamento dei servizi di telemedicina	Viene assegnata ad Agenas una somma di 20 milioni di euro per l’anno 2026 per il potenziamento dei servizi di telemedicina attraverso l’implementazione di procedure finalizzate a dotare i medici di dispositivi idonei ad assicurare il monitoraggio dei pazienti. È atteso un decreto ministeriale entro 180 giorni.	Da valutare la congruità dell’incremento. Il tema della telemedicina è destinato ad assumere una sempre crescente centralità, in quanto utile a rafforzare il collegamento fra medico curante e paziente. Il tema si rilancia anche per quanto riguarda le politiche e servizi sociali. Si ribadisce la necessità di garantire la piena attuazione della Missione 6 del Pnrr, con particolare riferimento al potenziamento della medicina territoriale.
Art. 86 – Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici	In caso di omessa o parziale presentazione della dichiarazione dovuta, il ministero delle salute, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, procede a notificare al contribuente apposito avviso di accertamento per la determinazione del fatturato e del contributo dovuto. È prevista una sanzione amministrativa del 30%; con possibile riduzione a un decimo e tempo sessanta giorni.	Si tratta di una disposizione che, in prospettiva, potrebbe diventare strutturale, con l’amministrazione che potrebbe produrre una notifica sulla base della documentazione disponibile.
Art. 87 – Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici	Sono introdotte alcune disposizioni relative alle vendite dirette al Servizio sanitario nazionale da parte di aziende; viene inserito un tetto a 50mila euro annui per l’esclusione di alcuni obblighi.	La disposizione è nell’ottica della semplificazione.
Art. 88 – Modifica dell’articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con	Si rimanda al commissario straordinario per la definizione del riparto delle somme destinate alle	Il tema del de-popolamento dei cinghiali è da affrontare con il coinvolgimento delle comunità locali maggiormente esposte.



modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29	azioni di de-popolamento dei cinghiali.	
Art. 89 – Misure in materia di patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura generale dello Stato e di liticonsortio necessario di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119	All’Agenzia italiana del farmaco è esteso il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.	La disposizione è condivisibile.
Art. 90 – Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente.	La dotazione del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche è incrementata di 2 milioni a decorrere dal 2026. L’epilessia farmacoresistente è inserita fra le patologie che, su richiesta e successiva visita, possono portare al riconoscimento di gravità ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 104/1992.	Da valutare la congruità dell’incremento. La disposizione è condivisibile.
Art. 91 – Misure in materia di dipendenze patologiche	Le risorse assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 369, della legge 207/2024 possono essere impiegate anche per lo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio-sanitari e progetti in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati su dipendenze patologiche.	La disposizione riprende una sollecitazione arrivata anche dall’Ugl.
Art. 92 – Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie	Presso il ministero della salute, è istituito un tavolo tecnico per analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e per individuare margini di efficientamento.	La misura, in prospettiva, potrebbe favorire una riduzione della spesa corrente; le somme risparmiate dovrebbero restare nella disponibilità del bilancio della sanità pubblica.
Art. 93 – Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria	Il sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari è integrato con un monitoraggio permanente dell’equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale.	La disposizione è condivisibile.
Art. 94 – Maggiorazione dell’ammortamento per gli	È prevista una maggiorazione dell’ammortamento in caso di acquisto di beni strumentali destinati	La disposizione è condivisibile. Da valutare l’ammontare della maggiorazione, come pure è



investimenti in beni strumentali	ad unità produttive nel territorio nazionale. Gli investimenti dovranno essere effettuati nel 2026; è ammessa la possibilità di arrivare al 30 giugno 2027, purché entro il 31 dicembre 2026 l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto un pagamento nella misura di almeno il 20%. Sono escluse alcune tipologie di impresa (imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale, destinatarie di sanzioni interdittive). Il comma 3 indica la tipologia di bene, con richiamo agli elenchi annessi alla legge 232/2016. Il costo degli investimenti è maggiorato del 180% per investimenti fino a 2,5 milioni, del 100% per gli investimenti fra 2,5 e 10 milioni, del 50% per gli investimenti fra 10 e 20 milioni. In caso di investimenti di efficientamento energetico, la maggiorazione è del 200% per investimenti fino a 2,5 milioni, del 140% per gli investimenti fra 2,5 e 10 milioni, del 90% per gli investimenti fra 10 e 20 milioni. Sono indicati i parametri di riferimento. Il beneficio è cumulabile; sono indicate anche le fattispecie che possono realizzarsi in ragione della cessione anticipata del bene. È atteso un decreto ministeriale.	necessario assicurare l'accesso alla risorse per le imprese localizzate nelle aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno.
Art. 95 – Crediti di imposta ZES unica e Zone logistiche semplificate	Viene prorogata al periodo 2026-2028 la disciplina relativa al riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito di imposta, per gli investimenti effettuati nella Zona economica speciale unica. La dotazione finanziaria è di 2,3 miliardi per il 2026, di un miliardo per il 2027 e di 750 milioni per il 2028. Viene definita la procedura per accedere al	Si tratta di una disposizione fortemente condivisibile, in quanto volta a sostenere gli investimenti nella ZES Unica e, in misura minore, nelle Zone logistiche semplificate. È importante dare continuità agli investimenti, assicurando nel tempo lo stesso o un livello simile di finanziamento;



	<p>credito di imposta, con i tempi di comunicazione all'Agenzia delle entrate: i tempi della comunicazione sono fra il 31 marzo al 30 maggio di ciascun anno. È atteso un decreto direttoriale con il modello di comunicazione. Viene anche indicato il meccanismo per il calcolo del credito di imposta massimo spettabile. Il direttore dell'Agenzia delle entrate comunica i dati relativi alla fruizione del credito di imposta per regione e per ciascuna categoria di impresa. 100 milioni sono invece destinati al credito di imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate; il meccanismo è simile a quello per la Zes unica.</p>	<p>andrebbe quindi rafforzata la dotazione per il 2027 e il 2028. Da valutare anche la riperimetrazione delle aree interessate dalla Zona economica speciale; potrebbero essere inserite le province del Lazio, Roma esclusa, che, in subordine, potrebbe essere indicate come Zone logistiche semplificate.</p>
Art. 96 – Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura	<p>Per gli acquisti in beni materiali e immateriali strumentali delle imprese attive nel settore della agricoltura e della pesca e dell'acquacoltura, effetti nel 2026 (si estende al 30 giugno 2027 in determinate condizioni) è riconosciuto un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura del 40% degli investimenti fino ad un milione di euro. È richiesto il pagamento in contanti nella misura di almeno il 20% del costo di acquisizione. Sono previsti dei controlli; è atteso un decreto ministeriale.</p>	<p>La disposizione è condivisibile e rientra nelle richieste formulate dalla Ugl, anche per il tramite della propria federazione di categoria; resta da valutare la congruità dello stanziamento.</p>
Art. 97 – Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese	<p>L'autorizzazione di spesa in favore del riconoscimento di contributi a tasso agevolato per le Pmi è incrementata di 200 milioni per il 2026 e di 450 milioni per il 2027.</p>	<p>Il riferimento è all'articolo 2 del decreto-legge 98/2013.</p>
Art. 98 – Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese	<p>Cambia il comma 502 dell'articolo 1 della legge 207/2024: si rimanda ad un decreto ministeriale per l'individuazione delle condizioni e delle modalità di concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati nel turismo. È autorizzata una spesa di 50 milioni</p>	<p>Il settore del turismo necessita di investimenti importanti per allineare i servizi alle mutate esigenze del mercato, rendendo così gli operatori sempre più competitivi negli scenari internazionali.</p>



	annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per la concessione di contributi a fondo perduto. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo è invece autorizzata una spesa di 250 milioni per il 2027, di 50 milioni per il 2028 e di 250 milioni per il 2029.	
Art. 99 – Disposizioni in materia di manutenzione stradale e di ammodernamento del sistema idrico	90 milioni sono assegnati ad Anas a decorrere dal 2026 per le attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale. Nelle funzioni del commissario straordinario del collegamento Roma – Latina rientrano anche le procedure della finanza di progetto, avviate ai sensi del dlgs 36/2023. Con riferimento all'ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, la durata della concessione del Servizio idrico integrato Ato 2 Lazio centrale può essere rideterminata in rapporto agli investimenti.	La disposizione è condivisibile; da valutare la congruità dello stanziamento. A margine si ribadisce la necessità di valorizzare il personale dipendente di Anas.
Art. 100 – Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero	È autorizzata una spesa di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso le sedi estere.	La disposizione è condivisibile.
Art. 101 – Elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero	Per le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero, è autorizzata una spesa di 14 milioni per il 2026.	La disposizione è condivisibile.
Art. 102 – Promozione economica e culturale	Per le azioni di promozione economica e culturale del made in Italy all'estero e per incrementare l'offerta di borse di studio rivolte a cittadini stranieri che vengono in Italia a studiare, è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni annui a decorrere dal 2026; è atteso un decreto ministeriale.	La disposizione è condivisibile.



Art. 103 – Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese	La dotazione del fondo per i venture capital e per gli investimenti partecipativi è incrementata di 100 milioni per il 2026; stessa somma, ma per tre anni (100 milioni annui per il 2026, 2027 e 2028) per il fondo a sostegno delle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese.	La disposizione è condivisibile.
Art. 104 – Interventi in favore dell'Ucraina	Per il 2026, è istituito un fondo da 50,1 milioni, destinato ad un contributo a dono a favore del governo dell'Ucraina per la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche, da impiegare per l'acquisto di beni e servizi di imprese italiane. 100mila euro sono destinati alla copertura degli oneri.	La disposizione è condivisibile; da valutare la congruità dello stanziamento, anche in ragione dell'evoluzione dello scenario bellico. A margine, si evidenzia che la medesima necessità si pone anche per l'altro grande conflitto che sta funestando l'area Mediorientale: è utile immaginare l'istituzione di un fondo in favore della popolazione civile palestinese.
Art. 105 – Misure in materia di istruzione	Cambia la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 85, della legge 107/2015. Il dirigente scolastico, salvo motivate esigenze, è tenuto ad effettuare le sostituzioni dei docenti di posto comune per la copertura di assenze temporanee fino a dieci giorni; la norma si applica alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Rimane la facoltà in caso di docenti di sostegno e di insegnanti della scuola primaria. È previsto un monitoraggio quadriennale sulle assenze del personale docente e Ata. I risparmi possono essere indirizzati all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, in misura non superiore al 10% del fondo stesso.	La disposizione ha un impatto che andrebbe valutato anche in seno alle stesse istituzioni scolastiche, con il coinvolgimento del sindacato e degli Uffici regionali, così da assicurare una uniformità di comportamento. È importante e molto apprezzata l'indicazione che eventuali risparmi vanno a rafforzare la dotazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
Art. 106 - Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche	Cambia il comma 64 dell'articolo 1 della legge 107/2015: l'organico dell'autonomia è determinato annualmente e non su base pluriennale, tenendo conto delle risorse disponibili; è comunque	Si tratta di disposizioni sulle quali è opportuno assicurare un confronto costante ad ogni livello, assicurando in questo modo un corretto equilibrio fra



	<p>possibile una programmazione biennale. Sono apportate alcune modifiche all'articolo 1, commi 335 e 335-bis, della legge 234/2021, per effetto delle quali è obbligatorio il parere della Conferenza unificata sul decreto di definizione dell'organico, mentre è possibile soprassedere alla prima rilevazione ad inizio anno scolastico. Il comma 4 allinea la disciplina vigente alle disposizioni contenute ai commi precedenti. Per effetto del comma 5, con decorrenza dell'anno scolastico 2026-2027, la consistenza complessiva della dotazione organica di personale Ata è determinata annualmente. Nel caso in cui il personale docente sia impiegato in gradi di istruzione inferiore, allo stesso si garantisce il trattamento economico di appartenenza.</p>	tutti gli interessi in campo, dal personale alle famiglie.
Art. 107 - Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche	<p>Il ministero dell'università e della ricerca definisce un Piano triennale della ricerca, nel quale convergono tutti i finanziamenti destinati alla ricerca di base e applicata di università, enti pubblici di ricerca vigilati e istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica. Il Piano ha un cronoprogramma di finanziamento triennale, con possibili aggiornamenti annuali. Sono esclusi i fondi Pnrr, fondi europei di coesione, il fondo sviluppo e coesione e il piano nazionale complementare. Entro il 31 gennaio del primo anno di riferimento, il ministro approva il Piano triennale della ricerca e il relativo cronoprogramma. In attuazione di quanto stabilito ai commi precedenti, è istituto il Fondo per la programmazione della ricerca (Fpr), nel quale, a decorrere dal 2026, le risorse prima distribuite su più fondi; la dotazione iniziale del Fondo</p>	La disposizione può rappresentare un punto di svolta sul versante del potenziamento della ricerca nel nostro Paese. Il rilancio della ricerca pubblica è condizione necessaria per favorire il recupero di efficienza della pubblica amministrazione, come pure gli investimenti nella ricerca privata sono fondamentali per migliorare la produttività. Resta l'incognita sulla congruità dei finanziamenti effettivamente disponibili.



	<p>è di 259.029.354 nell'anno 2026, euro 257.633.003 nell'anno 2027, euro 285.703.366 nell'anno 2028, euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, euro 687.830.876 per l'anno 2031 ed euro 483.767.121 annui a decorrere dall'anno 2032. A decorrere dal 2026, la dotazione del fondo è comunque integrata di 150 milioni di euro annui per il finanziamento di progetti di rilevante interesse nazionale (Prin).</p>	
Art. 108 – Carta elettronica “Valore”	<p>A decorrere dal 2027, ai soggetti di età non superiore a diciannove anni, che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria o equiparati, è assegnata la carta “Valore”, utilizzabile l'anno successivo per l'acquisto di biglietti, libri e altro; la dotazione è di 180 milioni. È atteso un decreto ministeriale. È altresì previsto un monitoraggio semestrale complessivo ed uno mirato sull'utilizzo della carta medesima da parte del beneficiario, con possibile disattivazione della stessa, con diniego dell'accredito e recupero delle somme indebitamente percepite. L'attività di controllo riguarda anche le strutture, le imprese e gli esercizi commerciali accreditati; si può arrivare alla loro sospensione. È prevista una sanzione amministrativa di importo minimo di mille euro, determinata nel valore compreso fra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata. Si può arrivare, nei casi più gravi, alla sospensione dell'attività commerciale per un periodo non superiore a sessanta giorni. La Carta della cultura giovani e la Carta del merito continuano ad essere erogate nel corso del 2026 a coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2025; la normativa di cui</p>	<p>È importante che lo strumento diventi strutturale, con una dotazione finanziaria adeguata. Corretto il rafforzamento delle attività di controllo e monitoraggio.</p>



	<p>alla legge 234/2021 cessa di avere effetti a decorrere dal 1° gennaio 2027. Per effetto del comma 10, il pagamento del credito maturato avviene in seguito alla trasmissione della relativa fattura entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa. È prevista una convenzione fra ministero della cultura e guardia di finanza</p>	
Art. 109 – Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale	<p>Viene istituito il Fondo nazionale per il federalismo museale, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dal 2026. È atteso un decreto ministeriale per il riparto delle risorse, in favore dei musei e dei luoghi della cultura non statali.</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile; da valutare la congruità dello stanziamento.</p>
Art. 110 – Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220	<p>Sono apportate alcune modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di cinema e audiovisivo. Il finanziamento scende da 700 milioni a 550 milioni di euro per il 2026 e a 500 milioni a decorrere dal 2027. Il riparto avviene con decreto del ministro, sentito il Consiglio superiore e tenuto conto delle soglie minime e massime di finanziamento. Si chiarisce, altresì, il principio per la definizione del credito di imposta massimo. È previsto un monitoraggio trimestrale. Vengono allineate le diverse discipline: attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva; potenziamento delle sale; digitalizzazione del patrimonio.</p>	<p>Da valutare con attenzione lo stanziamento. Si tratta di assicurare un sostegno adeguato ad un settore centrale per il nostro Paese, sia in termini di occupati che di cultura generata.</p>
Art. 111 – Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale	<p>Per il 2026, viene istituito un fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale per eventi imprevedibili. Il fondo è in capo al ministero dell'economia e delle finanze e ha una dotazione di 350 milioni. Le somme sono assegnati a soggetti privati e devono riguardare interventi disposti in base ad un decreto ministeriale da emanare.</p>	<p>La disposizione è condivisibile; il fondo dovrebbe essere congruo e strutturale. Nel decreto ministeriale potrebbe essere inserita la valorizzazione degli accordi sottoscritti dalle parti sociali in forza del protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle</p>



		emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.
Art. 112 – Esigenze connesse alla ricostruzione	L'articolo prevede interventi diversi connessi a calamità naturale (eventi sismici de L'Aquila, Emilia-Romagna, Italia centrale, Catania, Campobasso, Isola di Ischia) e alluvionali (in particolare, gli eventi del 2023 fra Emilia-Romagna, Marche e Toscana).	Si tratta di disposizioni condivisibili; rimane la richiesta di individuare procedure standard nella gestione della ricostruzione post evento calamitoso.
Art. 113 – Misure in materia di Protezione civile e interventi in materia di subacquea	La dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 95/2025, fissata in 20 milioni per l'anno 2025, diventa di 40 milioni per il 2026, di 60 milioni annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 40 milioni a decorrere dal 2029. Il fondo è volto a finanziare interventi diretti in caso calamità. Il comma 2 provvede a rifinanziare il fondo per gli interventi di protezione civile connessi agli eventi calamitosi del 2019 e del 2020; in seguito a ricognizione dei commissaria, la dotazione del fondo è stata fissata in 50 milioni per il 2026, in 100 milioni per il 2027 (invece di 50 milioni) e in 50 milioni per il 2028 (non previsto un finanziamento in precedenza). Il comma 3 stanzia risorse per 2.350.000 euro per l'adeguamento tecnologico del sistema di allarme pubblico IT-alert. Le politiche subacquee sono incluse fra le finalità promosse dalla legge 207/2024 a supporto dell'economia blu; la dotazione del relativo fondo viene, quindi, integrata con 10 milioni a decorrere dal 2026.	Si tratta di disposizioni condivisibili; da valutare la congruità dello stanziamento.
Art. 114 – Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario	Il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, previsto dall'articolo 1, comma 786, della legge 207/2024, è ridotto di 100 milioni per l'anno 2026; di conseguenza, sono proporzionalmente ridotti i contributi derivanti dalle singole regioni. Le	La disposizione è stata oggetto di confronto con le Regioni. A margine, si ribadisce la necessità di assicurare i fondi adeguati alla copertura degli oneri del contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto pubblico locale.



	<p>regioni possono, altresì, rinunciare al contributo di 259,5 milioni per l'anno 2026; la decisione riguarda ogni singola regione, salvo copertura con risorse proprie nel caso in cui la regione avesse già provveduto a ripartire ai comuni e agli enti sottoposti le somme spettanti.</p>	
Art. 115 – Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni	<p>Dal 1° gennaio 2026, è cancellato il debito delle Regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità (legge 244/2007 e seguenti). Di conseguenza, dalla stessa data, i debiti contratti dalle Regioni con Cassa depositi e prestiti per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità sono posti a carico del bilancio dello Stato. Dal 2026 al 2051, le Regioni che hanno aderito versano al bilancio dello Stato gli importi indicati nell'allegato alla presente legge. Sono anche indicati gli impegni specifici per singola regione interessata (Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Sicilia, Abruzzo, Campania, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio). Gli oneri iniziali sono fissati in 30,7 milioni, mentre quelli complessivi sono valutati in 600 milioni in un arco temporale compreso fra il 2026 e il 2034.</p>	<p>La disposizione è stata oggetto di confronto con le Regioni.</p>
Art. 116 – Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio	<p>Il termine di approvazione del bilancio consolidato degli enti territoriali e dei loro enti strumentali slitta dal 30 settembre al 31 ottobre di ciascun anno. Il bilancio consolidato è trasmesso alla Banca dati unitaria. Il responsabile finanziario della regione ha la competenza ad effettuare le variazioni di bilancio. Viene introdotto l'articolo 51-bis al decreto legislativo 118/2011, per effetto del quale la giunta regionale può adottare variazioni di bilancio in via</p>	<p>La disposizione è condivisibile, in quanto utile ad allineare alcune scadenze. Resta, chiaramente, la necessità di rendere effettive le tempistiche, considerando che, negli anni, si è assistito a rinvii.</p>



	<p>d'urgenza, salvo poi ratifica, a pena di decadenza, del consiglio regionale entro i 60 giorni successivi, mancando la quale il consiglio, entro i 30 giorni successivi, delibera i provvedimenti necessari per disciplinare i rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata. Viene allineata la scadenza del 31 ottobre anche con riferimento al decreto legislativo 267/2000 con particolare riferimento agli enti e i termini di applicazione della sanzione amministrativa in caso di mancata approvazione del bilancio consolidato nei termini previsti.</p>	
Art. 117 – Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale Irpef	<p>Sono prorogate al 2027 e al 2028 le disposizioni relative alla determinazione delle aliquote dell'addizionale Irpef, previste dall'articolo 1, comma 727, della legge 207/2024. È quindi confermata la possibilità di introdurre aliquote differenziate per scaglioni di reddito.</p>	In origine, la proroga era fissata al 2027.
Art. 118 – Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali	<p>Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono aggiornati gli allegati 4/1 e 4/2 del decreto legislativo 118/2011, al fine di: consentire la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità; monitorare l'attuazione della disposizione; promuovere un maggiore livello di accuratezza nell'elaborazione delle previsioni di bilancio; favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. Sempre con decreto ministeriale, sono definite le modalità di trasmissione delle informazioni alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche. Per effetto del comma 3, gli enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ad</p>	La disposizione appare condivisibile; è necessario, però, fare riferimento al decreto ministeriale atteso per avere un quadro più completo.



	<p>Amco – Asset management company spa. Amco può costituire uno o più patrimoni dedicati e può avvalersi di uno o più operatori per lo svolgimento delle attività di riscossione per conto degli enti locali; è atteso un decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.</p>	
Art. 119 – Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (Fal) per gli enti in disavanzo e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo	<p>Si interviene sull'articolo 159 della legge 267/2000, definendo le modalità con cui l'ente locale, entro il 31 dicembre, ridetermina il risultato di amministrazione. Un ulteriore intervento è sulla legge 145/2018 e rimanda all'utilizzo degli avanti vincolati, sempre da parte degli enti locali in disavanzo.</p>	<p>L'efficacia delle disposizioni andrà valutata in corso d'opera.</p>
Art. 120 – Interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza ai minori e rinnovi contrattuali	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2026, non si applica la previsione del primo periodo dell'articolo 56-bis del decreto-legge 69/2013 che prevede una riduzione delle risorse trasferite a regioni e enti locali in ragione dell'acquisizione dell'utilizzo di immobili dello Stato a titolo gratuito, cosiddetto federalismo demaniale. Viene prorogata al 2028 la possibilità per gli enti locali di ricorrere ad anticipazioni presso il proprio tesoriere, nel limite dei cinque dodicesimi delle entrate correnti, per accelerare i pagamenti; senza intervento, la misura termina il 31 dicembre 2025. Per l'anno 2026, le risorse del fondo per l'assistenza ai minori (articolo 1, comma 759, della legge 207/2024) sono incrementate di 150 milioni di euro. Viene istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni per il 2027 e di 100 milioni a decorrere dal 2028 da destinarsi all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente del Comparto Funzioni locali per il</p>	<p>Particolare attenzione è da riporre sull'incremento delle risorse per fondo per l'assistenza di minori; a legislazione vigente, la dotazione finanziaria è infatti di 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.</p>



	triennio 2025-2027. Per il riparto, è atteso un decreto ministeriale (Ministero interni).	
Art. 121 – Proroga delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno	Sono prorogate al 2026 le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 492, della legge 213/2023, relative all'imposta di soggiorno definite per il Giubileo; i comuni interessati possono, con questa norma, incrementare l'imposta di soggiorno fino a 2 euro per notte. Per il 2026, il gettito derivante è destinato al 70% agli interventi ordinariamente previsti per il turismo (il riferimento è al decreto legislativo 23/2011) e al 30% al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità e al fondo per l'assistenza ai minori. È atteso un decreto ministeriale per definire modalità, compensazioni e suddivisione delle quote di maggior gettito per finalità.	Viene rimesso all'ente locale la valutazione se incrementare o meno l'imposta di soggiorno, per cui è da valutare con attenzione quale sarà il gettito effettivo, considerando che il 30% dello stesso va a rafforzare quello che è un livello essenziale delle prestazioni.
Art. 122 – Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria	La possibilità di accedere all'anticipazione straordinaria di liquidità, prevista dall'articolo 1, comma 775, della legge 207/2024, è estesa, nell'anno 2026, anche ai comuni con popolazione fino a 7mila residenti, in luogo della soglia ordinariamente fissata a mille abitanti; resta invariato lo stanziamento complessivo, determinato in 25 milioni di euro.	Si tratta di una disposizione condivisibile che, dopo monitoraggio, potrebbe anche diventare strutturale. Da valutare la congruità dello stanziamento.
Art. 123 – Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni	In attuazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 68/2011, vengono disciplinati i livelli essenziali delle prestazioni sulla base delle macroaree di intervento indicate all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo. Per ogni area tematica, si definiscono i costi, i fabbisogni standard e le tipologie di monitoraggio, di valutazione	L'articolo 14 del decreto legislativo 68/2011 richiama quattro aree tematiche (sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale) più una quinta ipotesi di altre materie con rimando alla legge 42/2009.



	dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.	
Art. 124 – Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Sanità” di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68	I livelli essenziali delle prestazioni in materia “Sanità” sono quelli previsti dall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e successivi aggiornamenti.	Proprio in questi giorni, Stato e Regioni hanno raggiunto l’accordo per la revisione del Dpcm 12 gennaio 2017, con l’inserimento di nuovi livelli di prestazioni.
Art. 125 – Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68	In materia di “Assistenza”, in linea con quanto previsto all’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 68/2011, si distingue fra i livelli essenziali delle prestazioni sociali e livelli di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità.	Il tema dovrebbe essere ulteriormente approfondito in tutte le sedi.
Art. 126 – Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Prestazioni sociali	Con riferimento alle prestazioni sociali, viene istituito un Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, determinato in ciascun ambito territoriale (Ats), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente dal 2027 i livelli essenziali delle prestazioni. Sono richiamate le prestazioni di cui all’articolo 1, commi 162 (anziani non autosufficienti e loro famiglie: assistenza domiciliare sociale; assistenza sociale integrata; servizi sociali di sollievo; servizi sociali di supporto), 163 (accesso tramite i Punti unici di accesso – Pua – e centralità delle unità di valutazione multidimensionali – Uvm), 169 e 170 (diciotto mesi per individuare i livelli delle prestazioni negli altri ambiti, con garanzia del pronto intervento sociale, della supervisione sui servizi sociali, delle dimissioni protette, della prevenzione dell’allontanamento familiare dei minori, della residenza fittizia e del “Dopo di noi” e della vita indipendente) della legge 234/2021,	La disposizione chiarisce come i livelli essenziali delle prestazioni sociali si traducano poi negli Ambiti territoriali sociali. Lo scenario attuale presenta una spesa crescente, ma con una forte e marcata differenziazione territoriale fra macroaree (Nord meglio del Sud) e all’interno della stessa regione (centro-periferia; comuni grandi-comuni piccoli), oltre che con disallineamenti fra le varie categorie di beneficiari. Ciò dipende spesso dall’inefficienza della governance degli ambiti territoriali sociali, come pure dalla ridotta presenza di un tessuto economico, sociale e del volontariato adeguato. Uno scenario nel quale la legge 328/2000 ha garantito un forte impulso, definendo una cornice operativa uniforme. Alla luce di queste valutazioni, l’Assemblea del Cnel di settembre 2025 ha licenziato un disegno di legge di



	<p>gli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a) della legge 213/2023 (destinazione di quota parte del Fondo speciale equità livelli essenziali dei servizi ai servizi sociali dei comuni, anche in forma associata) nonché degli ulteriori livelli essenziali da assicurare (un assistente sociale ogni 5mila residenti a livello di Ats; una equipe multidisciplinare con uno psicologo ogni 30mila abitanti e un educatore professionale socio pedagogico ogni 20mila abitanti; un'ora settimanale di assistenza domiciliare per le persone non autosufficienti da modulare in ragione della platea e delle risorse disponibili). È atteso un dpcm entro il 30 giugno 2026 per: la determinazione dei livelli di spesa di riferimento per ogni Ats, pari all'ammontare della somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli comuni componenti l'Ats; i criteri e gli obiettivi delle prestazioni; i criteri di riparto. Sempre con decreto ministeriale, entro dodici mesi sono determinati i sistemi operativi e le modalità di monitoraggio, mentre, entro i successivi sei mesi, sono determinate le modalità di monitoraggio del Sistema di garanzia. Si considera tutta la spesa afferente alla Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Per le finalità legate alla costituzione delle equipe multidisciplinari, è previsto l'incremento delle risorse per 200 milioni a decorrere dal 2027. Al finanziamento del Sistema, ad esclusione della legge b) (equipe multidisciplinare), concorrono gli stanziamenti previsti a legislazione vigente e le risorse aggiuntive di Regioni ed enti locali per il</p> <p>riforma dei servizi e degli interventi sociali, proprio per valorizzare le migliori esperienze e per rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa. Sempre il Cnel ha richiamato l'attenzione su altri aspetti connessi alle politiche sociali: il ruolo dell'Aziende pubbliche dei servizi alla persona (il disegno di legge che ha iniziato il proprio iter parlamentare potrebbe andare ad integrare la presente legge di bilancio); la figura del caregiver; la qualificazione degli assistenti familiari. Altro tema centrale è quello dell'invecchiamento attivo, sul quale si continua ad investire in maniera difforme sul territorio. Tornando al contenuto del presente articolo, è indubbio che larga parte si gioca sulla disponibilità di risorse. Importante l'investimento sulle unità di valutazione che segue quello sugli assistenti sociali e il recente concorso per l'assunzione di personale, anche amministrativo, per rafforzare gli ambiti territoriali sociali. In linea generale, andrebbero evitate formulazioni vaghe e indefinite, come, ad esempio, il termine progressivamente; in tali casi, sarebbe utile indicare un cronoprogramma, anche prudenziiale, ma meglio definito, così da dare certezze alle amministrazioni coinvolte e, soprattutto, alle famiglie. Da ultimo, si richiama l'attenzione sullo stato di attuazione della Missione 5, componente 2, del Pnrr.</p>
--	--



	raggiungimento dei livelli di spesa di riferimento.	
Art. 127 – Livelli essenziali delle prestazioni in materia “Assistenza” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità	Con riferimento all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con disabilità, il Livello essenziale della prestazione è da intendersi nel senso di supporto adeguato, permanente e personalizzato, tradotto in termini di ore da assicurare, in via progressiva e nel limite delle risorse disponibili, sulla base di quanto previsto nei Piano educativo individualizzato (Pei) con personale qualificato e nel rispetto di standard qualitativi. Entro il 31 dicembre 2027, ai fini del monitoraggio, i dati raccolti dal ministero dell’istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell’istruzione (Sidi) alimentano il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno. Fino ad allora, gli enti territoriali assicurano l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, se richiesto nel Pei, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie ad esse trasferite, salvo la possibilità di integrazione da parte degli enti locali. Con decreto ministeriale, sono ripartite le risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità. All’attuazione dei Livelli essenziali si provvede con le risorse del citato Fondo unico, del Fondo equità e livello dei servizi e con quelle delle Regioni e degli enti locali.	Valgono le osservazioni espresse in precedenza sui livelli essenziali delle prestazioni sociali. Pure in questo caso, sono importanti le risorse stanziate, come pure la governance dell’intero sistema.
Art. 128 – Livelli essenziali delle prestazioni in materia “Istruzione” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68	Per i Livelli essenziali delle prestazioni in ambito Istruzione, finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza nell’accesso all’università e, più in generale, nel raggiungimento dei gradi più alti degli studi, si richiamano i contenuti	Da valutare la congruità dello stanziamento. Se dal monitoraggio dovesse emergere una maggiore necessità, la soluzione non può e non deve essere trovata nella rivisitazione in senso peggiorativo delle regole di accesso alle borse di



	<p>dell'articolo 7 del decreto legislativo 68/2012; conseguentemente, la dotazione del fondo integrativo per la concessione di borse di studio è incrementata di 250 milioni a decorrere dal 2026. È atteso un decreto ministeriale con le modalità di monitoraggio del raggiungimento dei Livelli essenziali delle prestazioni.</p>	<p>studio che dovrebbero essere focalizzate sul conseguimento del diploma di istruzione secondaria e sull'istruzione terziaria.</p>
Art. 129 – Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa	<p>Si rimanda all'allegato VI per l'individuazione della riduzione delle voci di spesa per competenza e cassa ai singoli ministeri per gli anni 2026 e 2027 e con decorrenza 2028. È possibile la rimodulazione degli importi fra le varie voci, fermo restando il saldo complessivo. La Presidenza del Consiglio dei ministri versa al bilancio dello Stato 50 milioni di euro a decorrere dal 2026. Per la spesa in conto capitale, si rimanda invece agli allegati VII e VIII. In questo caso, la dotazione diminuisce per gli anni 2026-2028, mentre si incrementa per gli anni 2029-2031. L'autorizzazione di spesa relativa all'accesso anticipato alla pensione per i lavoratori precoci, in seguito a monitoraggio, si riduce di 20 milioni per il 2027, di 60 milioni per il 2028 e di 90 milioni a decorrere dal 2028. Viene abrogato l'articolo 49-bis (misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro) del decreto-legge 34/2019. Il comma 5 riduce la dotazione finanziaria in favore dei servizi resi dai centri autorizzati di assistenza fiscale per 21,6 milioni a decorrere dal 2026. Le somme iscritte in conto residui, pari a 1.100 milioni per il 2026 e a 1.000 milioni per il 2027, del Fondo sviluppo e coesione sono riversati al bilancio dello Stato. Il fondo di parte corrente, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per</p>	<p>Si ricorda che l'autorizzazione di spesa in favore dell'accesso anticipato al beneficio pensionistico è fissata in 587,6 milioni a decorrere dal 2023. Si esprime perplessità in ordine alla disposizione contenuta al comma 5, che riduce la dotazione finanziaria in favore dei servizi resi dai centri autorizzati di assistenza fiscale.</p>



	<p>effetto dell'articolo 1, comma 886, della legge 207/2024, è ridotto di 245,5 milioni per il 2026. Per effetto del comma 8, l'Inps, su richiesta del datore di lavoro, accerta il permanere dei requisiti sanitari per l'accesso ai permessi della legge 104/1992 dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di inserire nei flussi Uniemens (ListaPosPA) verso l'Inps le informazioni relative alla fruizione dei permessi 104 utilizzati dai lavoratori per assistere un congiunto con disabilità, dei congedi straordinari, dei congedi parentali e dei permessi spettanti agli iscritti alla gestione separata. Le amministrazioni dovranno comunicare anche le informazioni relative alla persona assistita (dante causa). Il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi dei liberi professionisti che prestano la loro opera alle pubbliche amministrazioni è condizione per il pagamento della prestazione; di conseguenza, il libero professionista è tenuto a fornire una documentazione di regolarità contributiva. Al netto degli interventi previsti dal Codice penale e dalle norme sul soccorso pubblico, laddove si renda necessario un intervento di salvataggio da parte della Guardia di finanza per cause imputabili a chi richiede l'intervento, questi è tenuto a versare un corrispettivo al Ministero dell'economia, definito con decreto ministeriale. Viene fissato il principio per cui l'atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare verso lo Stato è nullo se non accompagnato dalla documentazione attestante la conformità del bene; la disposizione si applica anche nelle regioni e nelle province autonome. La</p>	
--	--	--



	dotazione del Fondo sviluppo e coesione, Programmazione 2021-2027, è ridotta di 100 milioni annuali per ciascuno degli anni 2026-2028.	
Art. 130 – Piani di analisi e valutazione della spesa	Ciascun ministero, entro il 30 giugno 2026, realizza un Piano di analisi e valutazione della spesa sulle voci di propria competenza. Il Ministero dell'economia informa periodicamente il Consiglio dei ministri sull'andamento della spesa ministeriale.	Si tratta di uno strumento utile che dovrebbe essere condiviso con il sindacato.
Art. 131 – Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione	La disposizione prevede la possibilità di trasferire risorse dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, a favore della contabilità di cui all'articolo 5 della legge 183/1987 (Fondo di rotazione). Entro sei mesi, è prevista una ricognizione sui periodi di programmazione 2014-2020 e precedenti. Il ministro competente, conseguentemente, sottopone all'approvazione del Cipess (Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) l'imputazione annuale di cassa e il relativo cronoprogramma. Il Ministero può avvalersi del supporto tecnologico di Sogei spa.	Permane una forte difficoltà nella spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione, aspetto che si ripercuote negativamente sul territorio. È utile fare una valutazione complessiva, anche alla luce dell'esperienza del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sugli strumenti da introdurre per rendere più agile la spesa e la successiva rendicontazione.
Art. 132 – Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale e Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato	Si rimanda alle allegate Tabelle A e B per gli importi da iscrivere nei fondi speciali (articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge 196/2009. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia è istituito un fondo da 100 milioni, destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato.	Da valutare la congruità dello stanziamento.
Art. 133 – Fondo sociale per il clima	Viene definita la procedura per la gestione delle risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea ai fini del Piano sociale per il clima.	Si tratta di una disposizione dovuta.



Art. 134 – Disposizioni in materia di contenziosi europei e nazionali	Presso il Ministero dell'economia, è istituito un fondo con una dotazione di 2.200 milioni di euro per il 2026 per gli effetti finanziari derivanti da contenziosi europei e nazionali.	Da valutare la congruità dello stanziamento.
Artt. 135 – 150 Stati di previsione	Sono indicati gli stati di previsione di ogni singolo Ministero.	
Art. 151 – Totale generale della spesa	Sono approvati i totali generali della spesa in termini di competenza e in termini di cassa per il triennio 2026-2028.	La previsione è di discesa fra il 2026 e il 2027, ma di crescita nel 2028, sempre comunque a livelli inferiori rispetto al 2026.
Art. 152 – Quadro generale riassuntivo	Si rimanda alle tabelle allegate.	
Art. 153 – Disposizioni diverse	L'articolo contiene le norme operative per garantire l'immediata attuazione della presente legge.	
Art. 154 – Entrata in vigore	Salvo se non diversamente previsto, l'entrata in vigore è al 1° gennaio 2026.	



Allegato

Le richieste in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

dieci Piani nazionali e due azioni mirate

Con riferimento alle maggiori disponibilità finanziarie appostate dal Consiglio dei ministri per interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si formulano le seguenti proposte:

I dieci Piani nazionali

- Adozione di un Piano nazionale di addestramento finalizzato a migliorare il corretto impiego di macchinari e dispositivi di protezione individuali, partendo dai settori produttivi maggiormente a rischio infortunio:
 - Dotazione finanziaria: 100 milioni di euro;
 - Obiettivo: 200mila lavoratori e lavoratrici
- Adozione di Piani nazionali formativi specifici per lavoratori e lavoratrici in ammortizzatore sociale, finalizzati a consolidare le conoscenze in materia di salute e sicurezza e all'acquisizione di nuove conoscenze legate agli aspetti infortunistici connessi alla transizione ambientale, energetica e digitale:
 - Dotazione finanziaria: 50 milioni di euro;
 - Obiettivo: 100mila lavoratori e lavoratrici;
- Adozione di un Piano nazionale di contrasto al fenomeno delle malattie professionali, in particolare nei settori maggiormente esposti e in ragione dell'età, del sesso, della mansione ricoperta e della esposizione agli agenti climatici, attraverso visite mediche specialistiche:
 - Dotazione finanziaria: 100 milioni di euro;
 - Obiettivo: 250mila lavoratori e lavoratrici;
- Adozione di un Piano nazionale di ammodernamento e sostituzione dei dispositivi di protezione individuale, anche finalizzato a favorire il supporto da remoto a lavoratori e lavoratrici che operano in contesti isolati o confinati, in particolare nei settori produttivi più esposti, comprese l'agricoltura e la pesca:
 - Dotazione finanziaria: 70 milioni di euro;
 - Obiettivo: 70mila lavoratori e lavoratrici;
- Adozione di un Piano nazionale di interventi di messa in sicurezza di immobili e siti pubblici, con priorità per la scuola, l'università e la sanità e anche con riferimento alle società partecipate dalla pubblica amministrazione:



- Dotazione finanziaria: 100 milioni di euro;
- Obiettivo: 2mila interventi
- Adozione di un Piano nazionale di qualificazione dei formatori in materia di salute e sicurezza e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione:
 - Dotazione finanziaria: 10 milioni di euro;
 - Obiettivo: 10mila operatori;
- Adozione di un Piano nazionale di potenziamento della compilazione digitale del Documento di valutazione del rischio, sul modello Oira, finalizzato anche allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale in grado di accompagnare le imprese verso una maggiore sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro e di migliorare l'azione preventiva degli ispettori del lavoro:
 - Dotazione finanziaria: 50 milioni di euro;
 - Obiettivo: 200mila imprese;
- Adozione di un Piano nazionale per la progressiva sostituzione della cartellonistica di sicurezza con una segnaletica di tipo avanzato di realtà aumentata, anche in lingua straniera, al fine di favorire una migliore conoscenza dei rischi legati alla mansione svolta e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro:
 - Dotazione finanziaria: 30 milioni di euro;
 - Obiettivo: 30mila imprese;
- Adozione di un Piano nazionale di accompagnamento per l'acquisizione crediti aggiuntivi nell'ambito della Patente a crediti nell'edilizia e nei cantieri mobili:
 - Dotazione finanziaria: 30 milioni di euro;
 - Obiettivo: 30mila imprese;
- Adozione di un Piano nazionale per l'acquisizione di competenze linguistiche, interpersonali e trasversali per ridurre il fenomeno infortunistico nelle categorie maggiormente a rischio per incidenza, in particolare lavoratori e lavoratrici stranieri:
 - Dotazione finanziaria: 30 milioni di euro;
 - Obiettivo: 60mila lavoratori e lavoratrici

Azioni mirate

- Potenziamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) per favorire la condivisione delle banche dati e lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale:



- Dotazione finanziaria: 10 milioni di euro;
- Potenziamento delle attività ispettive, con valorizzazione economica della figure dell'Ispettore del lavoro:
 - Dotazione finanziaria: 70 milioni di euro

Tabella di sintesi dei Piani nazionali		
<i>Voce</i>	<i>Dotazione finanziaria</i>	<i>Obiettivo</i>
Addestramento su macchinari e Dpi	100 milioni di euro	200mila lavoratori e lavoratrici
Formazione per cassaintegrati	50 milioni di euro	100mila lavoratori e lavoratrici
Visite alle malattie professionali	100 milioni di euro	100mila lavoratori e lavoratrici
Ammodernamento e sostituzione Dpi	70 milioni di euro	70mila lavoratori e lavoratrici
Messa in sicurezza scuole e altro	100 milioni di euro	2mila interventi
Qualificazione formatori e Rspp	10 milioni di euro	10mila operatori
DVR digitale e Intelligenza artificiale	50 milioni di euro	200mila imprese
Segnaletica in realtà aumentata	30 milioni di euro	30mila imprese
Implementazione Patente a crediti	30 milioni di euro	30mila imprese
Competenze linguistiche e altro	30 milioni di euro	60mila lavoratori
TOTALI	570 milioni di euro	530mila lavoratori e lavoratrici; 260mila imprese; 2mila interventi su siti pubblici

Tabella di sintesi delle azioni mirate	
<i>Voce</i>	<i>Dotazione finanziaria</i>
Potenziamento SINP e intelligenza artificiale	10 milioni di euro
Valorizzazione Ispettori del lavoro	70 milioni di euro